Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/63
(VOL. III)

TRANSLATIONS OF
SEPT. – NOV. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

00/142/63
OL. III)

TRANSLATIONS OF EXTRACTS FROM GAZZETTA UFFICIALE, 1944
SEPT.-NOV. 1944

Italy-Ib

ALLIED MILITARY GOVERNMENT ALLIED COMMISSION
APO 394.
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/2.
MEMORANDUM

FS/ap.
15 November 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 85 of 14 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees

(c) Land Forces

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 296 of 7 Sept 1944.
Temporary establishment of a Tribunale in the commune of Orvieto.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 297 of 28 Sept 1944.
Temporary establishment of a detached Court of Appeal Section at Reggio Calabria.

c. Legislative Decree of the Lieut. ant General No. 298 of 29 Sept 1944.
Abrogating the Section of the Supreme Military Tribunal for liberated Italian territory and conferring judicial functions.

(d) Finance

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 299 of 30 Sept 1944.
Extending to 31 Dec 1944 the provisional budget and other provisions of financial character.

(e) Finance Commerce

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 300 of 5 Oct 1944.
Dissolving the Administrative Council of the state monopolies.

f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944.
Revision of careers of public employees. Readmission into service.

(f) Civil Affairs Public Relations

g. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 302 of 23 Oct 1944.
Revision of rolls of journalists.

(h) Labour Finance

h. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 303 of 1944.
Economic betterment for workers whose labour relations were [illegible] collective bargaining contracts.

125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abrogating the Section of the Supreme Military Tribunal for liberated Italian territory and conferring judicial functions.

(d) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 299 of 30 Sept 1944.
Extending to 31 Dec 1944 the provisional budget and other provisions of financial character.

(e) Finance Commerce

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 300 of 5 Oct 1944.
Dissolving the Administrative Council of the state monopolies.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944.
Revision of careers of public employees. Readmission into service.

(f) Civil Affairs Public Relations

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 302 of 23 Oct 1944.
Revision of rolls of journalists.

(h) Labour Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 305 of [illegible] 1944.
Economic betterment for workers whose labour relations were formerly subject to collective bargaining contracts.

(i) Industry Commerce Labour

a. Decree of the Lieutenant General No. 304 of 21 Sept 1944.
Reorganization of the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(j) Finance

a. Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the "Piccolo credito agricole" of Palermo.

(k) Finance

a. Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting the commissioner for liquidation of the Bank Agricole Fabrizi at Rome.

(l) Finance

b. Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting the commissioner for liquidation and one member of the Supervisory Committee for the Banca cattolica piccolo credito "Aurora" of Caltanissetta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 18 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. D. Rogers

W. D. ROGERS, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 81

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 14 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.
Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 297.
Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.
Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.
... provvisorio del . . . . .

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
... commissario liquidatore e di un membro ... piccolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie { Anno L. 200 — Semestre » 100 — Trimestre » 50 — Un fascicolo » 4 | All'Estero { Anno L. 500 — Semestre » 300 — Trimestre » 100 — Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie { Trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4 | All'Estero { Trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 525

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.

Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 528

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del «Piccolo credito sociale» di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito «Aurora» di Caltanissetta . . . . . Pag. 531

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori . . . . . Pag. 532

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 295.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Orvieto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 6. — PETTA

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:
Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.
Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Orvieto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono il territorio dei mandamenti di Orvieto e di Città della Pieve e del comune di Bolsena, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Orvieto.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, d'intesa col procuratore generale del Regno presso la stessa Corte e con i capi della Sezione di Corte di appello di Perugia, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:
Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Pretura di:
Città della Pieve: Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Paciano, Piegaro.
Orvieto: Allerona, Baschi, Bolsena, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 287.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e presso ogni addetto un sostituto procuratore del Re. [illegible] distaccati

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro pel tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 288.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto l'art. 37 del lodo 20 giugno 1940, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rimessi al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere relatore, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1913, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 20 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute

trate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1941-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in L. 2.000.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate di competenza del fondo stesso, nonchè a provvedere alle spese relative, nei limiti dei fondi disponibili.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dei Monopoli;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le attribuzioni di competenza del disciolto Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sono deferite al Ministro per le finanze, il quale potrà delegarle in tutto o in parte al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 361.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

Art. 3.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali nella graduatoria del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le dispozioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo d'anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collocati innanzi alle persone [illegible] promosse per l'attribuzione dei coefficienti prefetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso: tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

[illegible]

sione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età variabili a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.

Art. 8.

La ricostruzione della carriera prevista dal comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1365, concernente la designazione per le promozioni del personale civile.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.

Art. 7.

Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la esten-

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1400, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

Art. 11.

Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o razziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.

La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immedesimato.

Art. 16.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perchè non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

missione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

Art. 15.

Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 18. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.
Revisione degli albi dei giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 323.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Ritenuto che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, tra le associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistri e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei comni 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 252. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei comni precedenti.

Art. 2.

Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto, altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

Tuttavia, per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati od avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

Art. 3.

Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione mensile del lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo preristi dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23 B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticique o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

Gli organi predetti danno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 9. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

[illegible] dell'articolo [illegible] e Noi abbiamo [illegible]

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che soppresse il Ministero degli scambi e delle valute e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente norme circa l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della decisione, la quale non [illegible] zione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 4 *foglio n.* 9. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 264.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, che istituì il Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, col quale venne disposto che il Ministero delle corporazioni assumesse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 24, che sopresse il Ministero della produzione bellica, e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;
dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;
Direzione generale dell'industria e delle miniere;
Direzione generale del commercio interno;
Direzione generale del commercio estero;
Direzione generale del lavoro;
Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 553. — BRUNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 2436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 8 agosto 1942, n. 3690, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è trasferito nell'Italia settentrionale e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma — in sostituzione del dott. Carlo Capello — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1942 che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 maggio 1942, n. 3437, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Capello è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma, in sostituzione del dott. Filippo Giganti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta ed il cav. Giuseppe Benintendi fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa — in sostituzione rispettivamente dei signori prof. avv. Giovanni Ingrasci fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Carlo e geom. Salvatore Sillitti di Angelo — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 ottobre 1944, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Messina in data 31 luglio 1944, relativo alla nomina del sig. rag. Lombardo Giuseppe a commissario della Società anonima cooperativa molluscicultori, con sede in Ganzirri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 8 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

ES/ap.
13 November 1944.

AC/Legis/L.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 80 of 11 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees: a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 291 of 12 Oct 1944. Rules relating to circulation and exchange of Allied war currency.
(b) Public Health (Welfare) Labour Finance Communications	b. Decree of the Lieutenant General No. 292 of 1 Sept 1944. Modifying the composition of the Board of Directors of the Insurance and Welfare Institute for personnel of posts and telegraph offices.
(c) Labour Public Health (Welfare) Finance Communications	c. Decree of the Lieutenant General No. 293 of 1 Sept 1944. Modifying the composition of the Board of Directors of the Institute for Fidelity Bonds and Retirement allowances for employees of post and telegraph offices.
(d) Public Safety Finance	d. Decree of the Lieutenant General No. 294 of 5 Oct 1944. Extraordinary recruitment of 100 officials group "A" for the Public Safety Administration.
(e) Labour Finance	e. Decree of the Lieutenant General No. 295 of 19 Oct 1944. Rules on granting periodical salary increase to state employees.
(f) Public Relations Branch	f. Decree of the President of the Council of Ministers of 22 Sept 1944. Appointing the Commissioner for the "La Tribuna " Ltd, publishers.
(g) Public Health Education	g. Ministerial Decree of 15 Sept 1944. Authorizing the professional Boarding Schools for Nurses to admit voluntary Italian Red Cross nurses to the second course 1944-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Welfare)
Labour
Finance
Communications

telegraph offices.

(c)
Labour
Public Health
(Welfare)
Finance
Communications

c. Decree of the Lieutenant General No. 293 of 1 Sept 1944.
Modifying the composition of the Board of Directors of the Institute for Fidelity Bonds and Retirement allowances for employees of post and telegraph offices.

(d)
Public Safety
Finance

d. Decree of the Lieutenant General No. 294 of 5 Oct 1944.
Extraordinary recruitment of 100 officials group "A" for the Public Safety Administration.

(e)
Labour
Finance

e. Decree of the Lieutenant General No. 295 of 19 Oct 1944.
Rules on granting periodical salary increase to state employees.

(f)
Public Relations
Branch

f. Decree of the President of the Council of Ministers of 22 Sept 1944.
Appointing the Commissioner for the "La Tribuna " Ltd, publishers.

(g)
Public Health
Education

g. Ministerial Decree of 15 Sept 1944.
Authorising the professional Boarding Schools for Nurses to admit voluntary Italian Red Cross nurses to the second course 1944-1945

(h)
Local Government
Finance

h. Ministerial Decree of 28 Sept 1944.
Detaching the commune of Genzano (Potenza) from the district of the District office for direct taxes and from the registry office of Matera and attaching it to the districts of the corresponding office of Acerenza (Potenza). Detaching the communes of Banzi and Palazzo San Gervasio (Potenza) from the District office for direct taxes of Matera and attaching them to the district of the District office for direct taxes of Venosa (Potenza).

(i)
Public Safety

i. Ministerial Decree of 20 Oct 1944.
Extending the operations in connection with the census of motor vehicles to the Provinces of Littoria, Frosinone and Rome.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 16 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. [redacted], Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 11 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. anno L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.
Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.
Reclutamento straordinario di n. 100 ispettori nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa «L'Azzurra» . . . . . Pag. 519
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.
Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.
Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.
Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di Gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato . . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima «La Tribuna» . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.
Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.
Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.
Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa «L'Azzurra» . . . . . Pag. 519
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinarie (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale «Telefonica» (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale «Società Edison» . Pag. 519

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI) . Pag. 520

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo Italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura «Allied Military Currency» espresso in lire italiane nei tagli sotto indicati deve circolare obbligatoriamente ed in pieno

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro «timbro giallo» degli Stati Uniti vale . . . . . Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione «British Military Authority» ossia 20 scellini, vale . . . . . » 400

una sterlina recante l'iscrizione «British Military Authority» come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, R. Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 234. — PIGNATELLI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo Italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed in pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1, Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in circolazione, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 231 — EMANUELE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1498, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 25 novembre 1942, n. 1730, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

PONSOMI — CREMONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 3, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

PONSOMI — CREMONA — SOLERI

Visto, *R. Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 3, foglio n. 202. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 292.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 291. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 294.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza fra i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

a) di un funzionario del Ministero delle comunicazioni, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designato dal Ministro per le comunicazioni, presidente;

b) di un funzionario del Ministero del tesoro;

c) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

d) di un esperto nelle discipline attuariali;

e) di un avvocato dello Stato;

f) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Uff. Ris. Poste n. 1, foglio n. 292 — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 109 funzionari nel ruolo di grado A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario nel ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

n. 20 commissari aggiunti grado 9°;

n. 30 vice commissari grado 10°;

n. 50 vice commissari aggiunti grado 11°.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento delle unità eventualmente in soprannumero rispetto agli organici previsti con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli i provvedenza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provvedenza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provvedenza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a rag

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da [illegible] del sindaco del Comune ove il candidato ha

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I posti di grado 8° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli i prescritta anzianità almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1929, n. 666, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, gli ufficiali predetti dovranno unire copia dello stato di servizio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti gli altri concorrenti dovranno invece unire:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di 29 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 6 rilasciati dal podestà del Comune di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal podestà del Comune di nascita;

4) certificato di buona condotta politica su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

6) certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal podestà del Comune di nascita;

7) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avuto richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre la detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità:

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avu-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to riconosciute benemerenze fasciste, se siano stati ufficiali della M.V.S.N. o se abbiano rivestito cariche politiche.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione statuli, come impiegati civili di ruolo potranno dimettersi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplisceno con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori, corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° verrà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice di sporrà per la valutazione dei titoli [illegible]

esperimento, e sempre che concorra il favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Nel caso che il prefetto Consiglio giudicasse negativo l'esperimento, gli ufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza che all'atto della assunzione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza erano in servizio permanente effettivo presso detta Arma o Corpo verranno restituiti ai ruoli di provenienza, mentre tutti gli altri verranno licenziati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° verrà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di 10 punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

La graduatoria, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun nominato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I funzionari, nominati in virtù del presente decreto, conseguiranno la nomina ad effettivi dopo un anno di

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 313.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificbe nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, della condizione stabilita dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1944-45 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1829.

Art. 2.

La sessione di esame per il conseguimento del predetto certificato coinciderà con la sessione autunnale di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei casini di Ranzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 115, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro,

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

buna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino esaurirà la predetta gestione non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Abilitazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 31 maggio 1942, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle Scuole-convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
De Ruggiero

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni daziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle Imposte dirette e del Registro delle provincie di Matera e Potenza al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai mezzi di comunicazione svilupparsi fra le sede degli uffici ed i comuni che ne dipendono;

Decreta:

Il comune di Genzano (Potenza) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza).

I comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) vengono staccati dalla circoscrizione dell'Ufficio di-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

stretturale delle imposte dirette di Matera ed aggregati a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Reali decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CIMMINA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 3 novembre 1944 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del rag. Mario Pescatori.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944, con inizio alle ore 15,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 %:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 162 titoli di 5 obbligazioni
» 241 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2370 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.685.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6301 per L. 3.307.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5370 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 2963 obbligazioni effettuato in seguito al recesso del mutuo stipulato il 23 aprile 1938 con la Società Laziale di Elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2900 per nominali L. 1.450.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, di n. 560 titoli decimali, rappresentanti 5600 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 703 titoli da 10 obbligazioni
» 192 » » 25 »

in totale n. 955 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12230 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.815.000

b) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

veicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 16 febbraio 1942, n. 75, 19 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CIMMINA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 ottobre 1944, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa stessa e per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 7 novembre 1944 l'avv. Giuseppe Fuschini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con i poteri del presidente e del Comitato esecutivo.

5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944, con inizio alle ore 15.30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 %:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 162 titoli di 5 obbligazioni
» 241 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.685.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 4965 per L. 3.197.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3570 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28965 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1929, di n. 36 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2980 per nominali L. 1.490.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 34060 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, di n. 560 titoli decupli, rappresentanti 5600 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.800.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 762 titoli da 10 obbligazioni
» 193 » » 25 »

in totale n. 955 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12430 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.215.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 giugno 1937, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 150 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.875.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 123 titoli da 25 obbligazioni, rappresentanti 3075 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.537.500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % «Telefonica»:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 3000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 2396 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21600 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve).

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 2981 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 25000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1929 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	250	titoli	di	1 obbligazione
»	450	»	»	5 obbligazioni
»	1660	»	»	10 »
»	500	»	»	25 »

In totale n. 2999 titoli, rappresentanti, complessivamente, 29.590 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.900.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale «Società Edison», emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1943:*

Estrazione a sorte di:

n.	321	titoli	di	1 obbligazione
»	317	»	»	5 obbligazioni
»	396	»	»	10 »
»	396	»	»	25 »

In totale n. 1500 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15896 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.948.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944.

Il Commissario: A. TRAVIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2999 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI).

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato», 1ª emissione, e cioè:

n.	3948	titoli	di	1 obbligazione
»	1070	»	»	5 obbligazioni
»	1810	»	»	10 »
»	485	»	»	25 »
»	465	»	»	50 »

In totale n. 7718 titoli, rappresentanti 69737 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

Poiche i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

4) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato», 2ª emissione, e cioè:

n.	9896	titoli	di	1 obbligazione
»	1350	»	»	5 obbligazioni
»	3850	»	»	10 »
»	245	»	»	25 »

In totale n. 15073 titoli, rappresentanti 69013 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI):*

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di	1 obbligazione
»	1350	»	»	5 obbligazioni
»	3950	»	»	10 »
»	695	»	»	25 »
»	895	»	»	50 »

In totale n. 12837 titoli, rappresentanti 106732 obbligazioni per il valore nominale di L. 32.895.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944.

Il commissario: A. TRAVIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Crosse, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottolineato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mero 300 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3.800 obbligazioni. In dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 2000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	250	titoli	di	1 obbligazione
»	450	»	»	5 obbligazioni
»	1000	»	»	10 »
»	300	»	»	25 »

In totale n. 2000 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 9.650 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale «Società Edison», emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1933:*

Estrazione a sorte di:

n.	391	titoli	di	1 obbligazione
»	317	»	»	5 obbligazioni
»	396	»	»	10 »
»	286	»	»	25 »

In totale n. 1760 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15836 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Commissario: A. TACCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 88, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale, 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n.	938	titoli	di	1 obbligazione
»	1550	»	»	5 obbligazioni
»	3860	»	»	10 »
»	235	»	»	25 »

In totale n. 13023 titoli, rappresentanti 6023 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.057.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI):*

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di	1 obbligazione
»	1430	»	»	5 obbligazioni
»	2360	»	»	10 »
»	695	»	»	25 »
»	885	»	»	50 »

In totale n. 12227 titoli, rappresentanti 16732 obbligazioni per il valore nominale di L. 57.886.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti Bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TACCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Uphorn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 74 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottolineato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 novembre 1944.

G. R. UPHORN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

AC/ILO10/1.
MEMORANDUM

/ap.
10 November 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 79 of 9 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Land Forces

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 206 of 8 July 1944.
Transfer of the national shooting clubs under the control of the Ministry of War and appointment of a Commissioner Extraordinary for the Italian National Union of shooting clubs and of the National Sections of shooting clubs.

(b) Labour

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 287 of 1 September 1944.
Provisions relating to the reform of civil law.

(c) Public Safety

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 288 of 1 September 1944.
Provisions relating to the reform of penal law.

(d) Finance

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 289 of 7 Oct 1944.
Conferring upon the Undersecretary of State for Treasury the legal representation of the Bank for Deposits and Loans (Cassa Depositi e Prestiti) in respect of servicing the interest bearing annual bearer bonds of the said Bank.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 290 of 5 October 1944.
Composition of the Court of Wastings.

(f) Finance

f. Ministerial Decree of 17 August 1944.
Distribution of proceeds from the Roman Horse Race Lottery-season 1943.

(g) Finance

g. Ministerial Decree of 26 September 1944.
Travelling and displacement expenses for inspectors of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

civile and of the Criminal Sections of Tribunals.

(b) Labour

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 287 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of civil law.

(c) Public Safety

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 288 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of penal law.

(d) Finance

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 289 of 5 Oct 1944.
Conferring upon the Undersecretary of State for Treasury the legal representation of the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e prestiti) in respect of servicing the interest bearing annual bearer bonds of the said Bank.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 290 of 5 October 1944.
Composition of the Court of Cassince.

(f) Finance

f. Ministerial Decree of 17 August 1944.
Distribution of proceeds from the Maremma Horse Race Lottery-season 1943.

(g) Finance

g. Ministerial Decree of 28 September 1944.
Travelling and displacement expenses for inspectors of weights and measures.

(i) Agriculture

h. Ministerial Decree of 8 October 1944.
Dissolving the Board of Directors and the President's Council of the Foundation for small scale fishing and appointing a Commissioner Extraordinary.

(j) Public Health Finance Commerce

i. Ministerial Decree of 16 October 1944.
Increase in selling price to public of medicinal specialities.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 13 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. [redacted], Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 9 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —	All'Estero	Abb. anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1807

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo L. 100 —
Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.
Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 289.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . Pag. 508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.
Composizione della Corte di Assise . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.
Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 4 giugno 1934, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, recante modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2671 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 262, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2297 n. 1, 2428 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 236. — EMANUELI

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1[illegible], n. [illegible], 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppresso, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2071 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 73. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/E, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336,

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

« Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare: la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. — « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Art. 8.

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 3, foglio n. 74. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LUSCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 74. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1446, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LOSCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi preveduti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate.

I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127. A tale scopo il presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Corte di Assise li invita ad alzarsi e stando in piedi egli stesso legge la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giudici popolari sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — ITALO

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1912, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1.20 per ogni biglietto venduto e quindi	L. 1.248.000	
b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa	» 1.248.000	
	L.	2.496.000
Residuano . . .	L.	7.904.000

Dalla somma residuata di L. 7.904.000 deve essere prelevato il 36 % equivalente a L. 2.845.440 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto	L.	1.000.000
2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto	»	500.000
3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto	»	250.000
4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto	»	113.000
5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto	»	57.440
6) a n. 30 premi da L. 10.000 cia-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.400.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19376;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decretà:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano, approvato con Regio decreto 20 novembre 1942, n. 1674, dalla somma di . . . . . L. 10.400.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943, debbono essere detratte:

costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.440 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto . . . . . L. 1.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto . . . . . » 500.000

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto . . . . . » 250.000

4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto . . . . . » 115.000

5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto . . . . . » 57.440

6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 6° al 35°) . . . » 300.000

7) a n. 100 premi da L. 5000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 36° al 135°) . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 1.000.000 . . .	L.	20.000
9) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 500.000	»	10.000
10) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 250.000	»	6.000
11) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 115.000	»	4.000
12) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 57.440	»	3.000
13) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 30 premi di L. 10.000, L. 1.000	»	30.000
14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale massa premi . . .	L.	2.845.440
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, dànno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 250.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopralluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

13) a ciascuno dei venditori ... biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale massa premi . . .	L.	2.845.440
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzia	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, già Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

Art. 4.

I premi di cui all'art. 2 saranno conferiti in base alle risultanze del verbale di estrazione del 2 febbraio 1944, che si approva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1944

Il Ministro: SICILIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 305. — LESEN

durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma a), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopraluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22,50 e le indennità chilometriche di L. 4 e di L. 7,50, stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1942 nelle premesse citato, nonchè la quota di cent. 25 stabilita dall'art. 139, comma b) del regolamento per il servizio metrico modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono elevate rispettivamente a L. 45, L. 8, L. 15 e cent. 50 al netto delle due riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 31 del progetto di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Sezione speciale di controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 24 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in fiale e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed è nominato commissario straordinario dell'Ente il dottore Emilio Ciuffa, con tutti i poteri degli organi direttivi.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese a cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 8 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: PERGAMI

---

con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 100% per i prodotti confezionati in fiale e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello depositato presso la Direzione generale sanità pubblica portante la dicitura: « Prezzo L. ....., a norma del D. M. 16-10-1944 ».

Art. 4.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il listino dei prezzi di vendita al pubblico praticati per le specialità di propria produzione alla data del 19 giugno 1940 (R. decreto 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il listino ufficiale dei prezzi aggiornati deve essere esposto in tutte le farmacie a disposizione del pubblico col fac simile del bollino tipo. Esso potrà essere riveduto periodicamente ogni trimestre.

Art. 6.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previste dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: CANEVARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18 - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 ottobre 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	104,75
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 %	1954	»	80 —
Id.	5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,45
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L1

/ap.
10 November 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.78 of 7 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 282 of 7 September 1944.

Suspending the payment of amortisation instalments on loans granted by the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) to the local bodies (Enti locali.).

(b) Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 283 of 3 October 1944.

Conferring upon the Council of Ministers the duties of the Supervisory Commission (Commissione di Vigilanza) for operations of the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) and Social Insurance Institutes (Istituti di Previdenza).

(c) Agriculture

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 284 of 19 October 1944.

Expediting the procedure for allotment of land in collective use to peasants.

(d) Civil Affairs

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 285 of 23 October 1944.

Complementary and executive rules for that part of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a)
Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 282 of 7 September 1944.

Suspending the payment of amortisation instalments on loans granted by the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) to the local bodies (Enti locali.).

(b)
Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 283 of 3 October 1944.

Conferring upon the Council of Ministers the duties of the Supervisory Commission (Commissione di Vigilanza) for operations of the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) and Social Insurance Institutes (Istituti di Previdenza).

(c)
Agriculture

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 284 of 10 October 1944.

Expediting the procedure for allotment of land in collective use to peasants.

(d)
Civil Affairs

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 285 of 23 October 1944.

Complementary and executive rules for that part of the Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944 which concerns the epuration of the Administration.

(e)
Agriculture

e. Ministerial Decree of 3 November 1944.

Prohibiting slaughter of oxen, buffaloes and horses.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 13 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. Behrens

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero Abb. anno . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 2	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. anno . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 263.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino . . . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.». Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro pel tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni nè essere ricostituita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ed utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre conve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nientemeno utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine entro il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali precipuamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, prevenuti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GUELO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro interno n. 1, foglio n. 312.

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli preveduti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può comminare per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, ferme restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3298, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire raduni per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del radunо o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di radunо, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto

Art. 14.

Il presente decreto entro in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. »,

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegnere Giovanni Vicentini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

in data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /mlm.

7 November 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 77 of 4 Nov 1944.

TO : See distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Agriculture

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 779 of 19 October 1944.
Granting uncultivated land to peasants.

(b) Air

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 280 of 24 August 1944.
Temporary derogation from the Regulations for the Royal Aeronautics ("Regia Aeronautica").

(c) Air

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 291 of 14 September 1944.
Constituting the "Air Unit ("Unita' Aerea").

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 11 November 1944, as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale. returns received after this date will be too late for action.

(signed)

J. E. HEMMING,
Colonel,
Deputy Chief of Legal Advisor.

103

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 4 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 465

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.

Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 493

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.

Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 495

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori . . . . . Pag. 496

Ministero del tesoro:

Medie dei titoli . . . . . Pag. 496

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) . . Pag. 496

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 496

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si ricada nel caso contemplato nell'art. 1, affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto.

Art. 6.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944

Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1207, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

[illegible] 1944

Il presente decreto [illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. — RAPISARDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mandi, Uffici, Commissioni ed ogni [illegible] Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1943 è istituita l'Unità aerea, equiparata a tutti gli effetti alla Squadra aerea.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Tagliareni Giovanni Francesco, residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1944, l'onorevole Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori — con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	2 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40

Media dei titoli del 26 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo	»	2 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,00

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1934 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Feb 4010.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp.
4 November 1944.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 76 of 2 November 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 276 of 20 July 1944.
Increase of barrister's and solicitor's fees.

(b) Finance

b. Legislative decree of the Lieutenant General No. 277 of 7 Sept. 1944.
Increase of fees payable to court recorder's offices of the Kingdom.

(c) Air

c. Decree of the Lieutenant General No. 278 of 17 August 1944.
Changing the name of the "Royal National Aeronautical Union" into the "Royal Aero Club of Italy."

(d) Finance

d. Ministerial Decree of 24 October 1944.
Composition of Board of Directors of stock brokers at the Stock Exchange at Rome and Naples.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 7 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

10

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 2 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno . . . . . Pag. 490

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in «Reale Aero Club d'Italia». Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie { Semestrale » 100 / Trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { Semestrale » 200 / Trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie { Semestrale » 30 / Trimestrale » 60 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { Semestrale » 60 / Trimestrale » 120 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari — All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno . . . . . Pag. 490

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in «Reale Aero Club d'Italia». Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli. Pag. 490

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale . . . . . Pag. 491

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 491

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 491

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794;
Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, sono aumentate del 70%.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 98. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del cento per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 298;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1936, n. 381;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa Italiana e con i Ministri per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Unione Nazionale Aeronautica, a decorrere dal 1° agosto 1944, riprende il nome di « Reale Aero Club d'Italia ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 99. — RAPISARDA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
Ritenuta la necessità di provvedere subito alla determinazione dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 302. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del cento per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 373. — TESTA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa Italiana e con i Ministri per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Unione Nazionale Aeronautica, a decorrere dal 1° agosto 1944, riprende il nome di « Reale Aero Club d'Italia ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 99. — RAPISARDA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

Ritenuta la necessità di provvedere subito alla determinazione dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma e di quattro presso quella di Napoli.

Roma, addì 24 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, il dott. Salvatore Cambiano è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, l'avv. Federico Mazzuoli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 18 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,55
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 19 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	89,10

Media dei titoli del 20 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,05
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

Media dei titoli del 23 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

4010

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

FS/pn.
2 Nov. 44.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 75 of 31 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance, Public Works	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees : (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.270 of 31 August 1944. Amending R.Decree-Law No.72 of 2 Mar 1944 concerning financial provisions for requirements arising out of the present state of war.
(b) Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.271 of 7 September 1944. Payment of interests on interest bearing bonds of the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti) which could not have been paid upon maturity.
(c) Education	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.272 of 7 September 1944. New regulations for the Superior Council for public education.
(d) Finance, Local Government.	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.273 of 21 September 1944. Termination of the functions of the Provincial Commissions for provisional payment of pensions.
(e) Army	(e) Decree of the Lieutenant General No.274 of 7 Sept 44. Reorganisation of the departments of the Central War Administration.
(f) Agriculture, Industry, Commerce	(f) Decree of the Lieutenant General No.275 of 28 Sept 44. Amending the present regulations for cultivation of tobacco concerning the establishment of the Expert Commission for tobacco originating from holders of concessions.
(g) Public Relations	(g) Decree of the Lieutenant General of 13 Jun 44. Dissolving the ordinary administration of the National [illegible] rights (E.I.D.A.L.) and appointing

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 272 of 7 September 1944.
Payment of interests on interest bearing bonds of the Bank for deposits and Loans (Cassa Depositi e Prestiti) which could not have been paid upon maturity.

(c) Education

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.273 of 7 September 1944.
New regulations for the Superior Council for public education.

(d) Finance Local Government.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.273 of 27 September 1944.
Termination of the functions of the Provincial Commissions for provisional payment of pensions.

(e) Army

(e) Decree of the Lieutenant General No.274 of 7 Sept 44.
Reorganization of the departments of the Central War Administration.

(f) Agriculture Industry Commerce

(f) Decree of the Lieutenant General No.275 of 26 Sept 44.
Amending the present regulations for cultivation of tobacco concerning the establishment of the Export Commission for tobacco originating from holders of concessions.

(g) Public Relations Education Commerce

(g) Decree of the Lieutenant General of 17 Aug 44.
Dissolving the ordinary administration of the National Organization for author's rights (N.I.D.A.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

97

(h) Industry

(h) Decree of the Lieutenant General of 8 September 1944.
Dissolving the ordinary administration of the Institute for Industrial Reconstruction (I.R.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 September 1944.
Revoking pensions and allowances granted for fascist merits.

(j) Finance Communications

(j) Ministerial Decree of 29 September 1944.
Reprint of postal interest bearing bonds.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 7 October 1944
Extraordinary session for inscription on the rolls of the public certified accountants.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G A Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 6 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

W. E. BURROWS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 31 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 279.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 273.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 set-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	» semestrale	100	All'Estero	» semestrale	200	In Italia e Colonie	» semestrale	60	All'Estero	» semestrale	120
	» trimestrale	50		» trimestrale	100		» trimestrale	30		» trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto. Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 487

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 487

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 488

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro pei lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopra-riportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 124. — LONGI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopraripportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 138. — LUSSO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 134. — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1653, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Dei suddetti membri ventidue sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1929, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1929, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pali; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 4.

Il Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Esso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

sigilo e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A. dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 386. — MANCINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2231;
Visto il R. decreto 20 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conferirsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B e Part. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 206. — MASCARO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 127. — LOSCO

e dei personali civili da esso dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;

Visto il R. decreto 26 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conferirsi alla G.I.A., ed ordinamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1029, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 29 novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 213. — SALVATORI

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto n. 1590 del 12 ottobre 1924 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 59 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3191, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione 1945.

Ordiniamo, a chiunti spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Mantenuto n. 1, foglio n. 6. — TAGLIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vincigerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 59 del R. decreto 12 ottobre 1921, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3151, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Art. 3.

Per la campagna 1944 la nomina del delegato dei concessionari verrà fatta dal competente pretore del mandamento entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 21 agosto 1942, n. 1799;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;
Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vinciguerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 181. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituiva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 136. — EMANUELI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 agosto 1944, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

3. Bolletti-Cesari Cornelia vedova di Michele Bianchi (legge 27 dicembre 1930 n. 1747) . . . . . L. 12.000

4. Talia Santarelli vedova di Armando Casalini (legge 12 giugno 1931, n. 742) . » 12.000

5. Huber Edith vedova di Luigi Razza (R. D. L. 19 settembre 1935, n. 1741) . . » 12.000

6. Cristina Maria vedova di Mario Carli (R. D. L. 5 dicembre 1935, n. 2162) . . » 12.000

7. Cortese Virginia vedova di Roberto Forges Davanzati (R. D. L. 21 giugno 1937, n. 1201) . . . . . » 12.000

8. Maria Miglioretti vedova di Gaetano Postiglione (R. D. L. 29 novembre 1937, n. 2130) . . . . . » 12.000

9. Sironi Teresita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2214). » 12.000

10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831) . . . . . » 12.000

11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078) . » 12.000

12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 29 novembre 1939, n. 1947) . . . . . » 8.000

13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23) . . » 100.000

14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1930, n. 936 e legge 19 luglio 1941, n. 788) . . » 12.000

15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 519) . . . . . » 12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 319. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2186, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICILIANTI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 159. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono revocate, ove siano ancora in godimento, le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi sottoindicati, concessi dopo il 28 ottobre 1922 a titolo di benemerenze fasciste:

1. Buldrini Cesarina vedova di Giulio Giordani (R. D. L. 15 ottobre 1923, n. 2364)	L. 13.000
2. Mantredi Teresa vedova di Asclepia Gandolfo (R. D. L. 22 novembre 1923, n. 2169)	» 10.000
Forges Davanzati (R. D. L. 24 giugno 1937, n. 1201)	» 12.000
8. Maria Miglioretti vedova di Gaetano Postiglione (R. D. L. 29 novembre 1937, n. 2130)	» 12.000
9. Sironi Teresita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2214).	» 12.000
10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831)	» 12.000
11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078) .	» 12.000
12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 20 novembre 1939, n. 1947)	» 8.000
13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23) . .	» 100.000
14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1930, n. 936 e legge 19 luglio 1941, n. 788) . .	» 12.000
15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 519)	» 12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 210. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che dissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943, col quale vennero approvate le nuove tabelle di interessi per i buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Determina:

Art. 1.

I moduli per i buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) serie *F* sono ristampati su carta filigranata nella quale vengono riprodotte a chiaroscuro e su due file otto testine raffiguranti simbolicamente Minerva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nella ristampa dei buoni postali fruttiferi della stessa serie *F* vengono eliminati gli emblemi del fascio littorio riprodotti negli angoli interni della cornice del buono propriamente detto e quelli inseriti nello stemma innestato nella parte superiore della cornice e nel bollo a secco impresso sul disco bianco che interrompe la parte inferiore della cornice medesima. Sono eliminate altresì le indicazioni dell'era fascista predisposte a tergo dei titoli, laddove si debbono apporre la data di emissione e quella di quietanza del titolo.

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *F* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale [illegible] R. decreto-legge 24 luglio 1936

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire trecento, a termini dell'art. 13 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchito » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Succhitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *P* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) per gli aspiranti [illegible]

del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 193, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Polilli Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mintina Gibbidolce » in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 190, con il quale l'articolo primo del decreto Ministeriale 22 ottobre 1943, concernente la concessione della miniera di zolfo « Fiumarazza Batrice », è variato nel modo seguente: « Ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice » sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cutrì Salvatore fu Pietro, domiciliato in Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,60
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,80
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 17 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 25 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 SETTEMBRE 1944, N. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	95,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)	97,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	95,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	88,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Redimib. 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Redimib. 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,60
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

H.Q. 10/1

Legal

HEADQUARTERS ETELIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

Ref: REG/IN/770/37

31/dmb.
29 October 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale.

TO : Chief Legal Officer, Legal Sub-Commission, Headquarters, Allied Control Commission, APO 394.

1. Receipt is hereby acknowledged of packets containing Gazzetta Ufficiale No. 72 for the various Provinces.

For the Regional Commissioner:

S. LAIDLAW, Lieut., for
WILLIAM H. LEVIT
Major, J.A.C.D.
Regional Legal Officer.

LEGAL SUB-COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CLERKS

HEADQUARTERS
A. C. C.

24

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

LS/401C/L.

LS/ga.
30 October 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.74 of 26 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following :-

(a) Report of the Minister for Finance to the Council of Ministers on provisions condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws and granting amnesty and indult for offences in financial matters.

(b) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 261 of 26 October 1944.

Condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws.

(c) Finance — Decree of the Lieutenant General No. 262 of 26 Oct.44.

Granting Amnesty and indult for offences in financial matters.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 263 of 5 Oct 1944.

Extending the effect of the D.Decree No.96 of 5 April 1944 granting amnesty and indult for common, military and rationing offences.

(e) Education — Legislative Decree of the Lieutenant General No.264 of 7 September 1944.

Modifying the now prevailing regulations for Universities.

(f) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No.265 of 21 September 1944.

Interests on fixed deposits on current accounts at the Institute of issue.

(g) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 21 September 1944.

Raising the jurisdictional limits of the Intendenze di [illegible] in respect to deposits administered by the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

violations of financial

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No. 262 of 26 Oct.44.

Granting Amnesty and indult for offences in financial matters.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 263 of 5 Oct 1944.

Extending the effect of the R.Decree No.96 of 5 April 1944 granting amnesty and indult for common, military and rationing offences.

(e) Education

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.264 of 7 September 1944.

Modifying the now prevailing regulations for Universities.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.265 of 21 September 1944.

Interests on fixed deposits on current accounts at the Institute of issue.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 21 September 1944.

Raising the jurisdictional limits of the Intendenze di Finanza for operations in respect to deposits administered by the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti).

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.267 of 21 September 1944.

Modifying the estimate of income and expenditure for several ministries and certain budgets of Autonomous undertakings for the financial year 1944-1945.

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268 of 2 September 1944.

Abrogating the law No.79 of 6 Jan 1931 on marriage of diplomatic and consular personnel.

(j) Finance

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 7 October 1944.

Facilitating redemption of nine years matured treasury bonds hitherto impeded by reasons arising out of the war.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 21 August 1944.

Dissolving the Board of Directors of the "Fund for life-time and extraordinary allowances to the State Lottery Administration"; appointing a Commissioner Extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE:- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G.A. Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Friday, 3 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

W. E. BROWNE,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 74

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.
Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 268.
Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.
Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 458

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.
Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.
Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.
Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.
Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 478

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.
Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

ONOREVOLI COLLEGHI,

I provvedimenti di amnistia e condono per le violazioni delle leggi finanziarie, contenuti nei due annessi schemi di decreto non sono intesi ad elargire un beneficio ai contribuenti inadempienti. L'ora grave che il Paese attraversa e la necessità di spingere al massimo lo sforzo tributario di tutti i cittadini escludono la concessione in siffatta materia di sanatorie ispirate a concetti di indulgente clemenza.

I provvedimenti in parola trovano invece la loro giustificazione e la loro ragione nella necessità giuridica e morale di disapplicare le normali sanzioni alle inadempienze ai precetti delle leggi tributarie commesse durante il periodo dell'occupazione tedesca e sotto il dominio dello pseudo governo repubblicano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A parte la questione se i cittadini possono esser tenuti ad osservare gli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali nei confronti di un governo illegittimo e usurpatore, sta in fatto che la resistenza all'accertamento e al pagamento dei tributi è stata ed è una fra le non meno importanti forme della resistenza opposta dal popolo italiano all'invasione tedesca e al suo complice fascista; sicchè appare ovvia l'esigenza che coloro i quali non hanno voluto allora favorire finanziariamente il nemico, incorrendo all'uopo in violazioni delle leggi tributarie non debbano soggiacere alle sanzioni penali e civili che le leggi stesse comminano in via normale per tali violazioni.

D'altra parte sta in fatto altresì che numerosi contribuenti durante il tempo dell'occupazione nazi-fascista si sono trovati e si trovano nell'impossibilità di provvedere, quando anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono scesi in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che sono stati imprigionati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio e stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli affitti e dagli introiti furono adottati alcuni provvedimenti, creando per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e qualunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente iniqua l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi della detta proroga, concessa dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, mediante la quale i contribuenti siano posti in grado ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento tardivo dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti, senza incorrere in penalità e sanzioni le quali risulterebbero — nella massima parte dei casi — del tutto ingiuste ed inique.

Tale sanatoria, eliminando il grave ostacolo che l'applicazione di dette penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un leggero margine disponibile e di acquisire somme un contributo notevole

con l'estensione ai medesimi dell'esercizio dei provvedimenti stessi che, anche prima di tale estensione, venga disposto dalle autorità alleate.

Sia dall'annistia che dal condono restano peraltro esclusi nel modo più assoluto le violazioni delle leggi finanziarie emanate dal Governo italiano a partire dall'8 settembre 1943, dato che nei riguardi di tali violazioni non possono ricorrere gli eccezionali motivi sopra illustrati cui i provvedimenti in parola sono ispirati. Con tale esclusione il Governo intende manifestare in un modo preciso il suo fermo intendimento di attenersi d'ora in avanti alla più rigida e rigorosa applicazione delle leggi fiscali e delle sanzioni da esse comminate, affinchè tutti i contribuenti siano indotti a compiere legalmente e puntualmente il loro dovere, come la gravità delle circostanze e la necessità dell'ora richiedono.

Tale è la portata dei provvedimenti che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

SEGUENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 281.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono condonate:

A) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la sopratassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono scesi in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che sono stati incarcerati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1506, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio e stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli alleati e dagli intendenti furono adottati alcuni provvedimenti, creandosi per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e qualunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente ingiusta l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi delle dette proroghe, concesse dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, mediante la quale i contribuenti siano posti in termine ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento tardivo dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in penalità o sanzioni le quali risulterebbero — nella massima parte dei casi — del tutto ingiuste ed inique.

Tale sanatoria, eliminando il grave ostacolo che l'applicazione di delle penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un fenomeno altrimenti impossibile e di accertare quindi un cespite tributario che diversamente darà la difficoltà di accertamento, andrebbe quasi totalmente perduto. Sicchè i provvedimenti fiscali del dopo-guerra, potranno risultare di notevole vantaggio all'Erario, il cui interesse concreto con lo cessare di guerra e di giudizio nei rapporti dei contribuenti che sono stati sopra accennati.

Onde il legislatore nazionale non è ancora completamente libero, occorre che l'amnistia ed il condono possano trovare applicazione nei riguardi delle violazioni che, nelle zone ancora occupate dal nemico, avvennero ulteriormente fino a liberazione avvenuta e anche durante un breve periodo successivo alla liberazione, necessario per il ripristino di un minimo delle condizioni normali di vita. A tal fine si dispone che i detti provvedimenti trovino applicazione nei riguardi delle violazioni commesse fino al giorno precedente a quello della loro entrata in vigore, la quale avverrà nei singoli territori con la restituzione di essi all'amministrazione italiana ovvero

[illegible] e la loro dovuta, data la gravità delle circostanze e la necessità dell'ora richiedono.

Tale è la portata dei provvedimenti che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

SIGUENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono condonate:

a) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la sopratassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive loro aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1925, n. 1627, istitutivo della imposta scolare, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante l'emissione di un prestito redimibile 5 % e l'istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, riguardante l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

g) R. decreto-legge 13 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 5 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 109;

g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 267, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 207, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi approvate, inoltre e delle disposizioni legislative modificative ed

c) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;

d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta;

e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;

f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;

g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative;

i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1939, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 2 giugno 1943, n. 152, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 433, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1229.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

b) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

c) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

d) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1148, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

e) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 265, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di bollo;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Sono compresi nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 110 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

poste in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1939, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 1 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 431, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1229.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le sopratasse e le pene pecuniarie previste nel presente decreto sono condonate a condizione che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 8.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 70;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intende-rà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. — LESEN

1° concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 31;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 13 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1729, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 199;

h) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 % sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

m) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e successive modificazioni;

n) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

o) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovraimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1451;

l) R. decreto legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente [illegible] sul cespite netto globale delle succes-

b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.

Art. 4.

E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa e dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a [illegible] non sia stato ancora iniziato l'accerta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

convertito con modificazione nella legge [illegible]

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovrimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 839;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti fra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;

n) Legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.

Art. 3.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;

[illegible] dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

Art. 3.

I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola tra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Art. 4.

A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori ex *aequo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che [illegible] per effetto di quello parte

talore 1927, n. 2145, e all'art. 6 n. c. del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sono revocati.

Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; e, qualora queste siano occupate, potranno, per deliberazione del Consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina, o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili; a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 628;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2[illegible], e 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esclusa qualsiasi designazione di più professori ex *aequo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

Art. 8.

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 3, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2180, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1944, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2, 18, e 20 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di investirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 126 — LOSCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 20,000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 20.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccettuati la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 101, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa del Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B, e 29 maggio 1941, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 25. — GIOIA

Considerata la necessità di [illegible] zione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. [illegible] — GIOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

ENTRATA

In diminuzione:

Cap. n. 26. — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . L. 110.606.280 —

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA B.

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) . . L. 600.000 —
Cap. n. 48. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . . » 300.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato) . . » 2.280.000 —
Cap. n. 52-*bis* di nuova istituzione. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato . . . . . » 80.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato . . . . » 400.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . . » 6.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 300.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato) . . » 700.000 —
Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica) . . . . . » 70.000 —
Cap. n. 59. — Spese pel servizio araldico, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 29.580.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc. . . . . » 550.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 7.922.650 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . L. 500.000 —
Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi al personale, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 84. — Acquisto e rilegatura dei libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 25.500.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 87. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 2.900.000 —
Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . » 40.000 —
Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 92. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 6.500.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . » 350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 100.000 —
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . » 500.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 250.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:
Cap. n. 107-*bis* — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . . » 12.000.000 —
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere . » 50.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali . . » 1.000.000 —
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali . . . » 80.000 —
Cap. n. 107-X. — Spese riservate . . » 1.400.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 1.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	L.	630.000 —
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	»	900.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	2.500.000 —
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Ripartizione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	»	80.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	2.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	400.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	6.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	200.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	700.000 —
Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica)	»	70.000 —
Cap. n. 59. — Spese pel servizio araldico, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	»	28.500.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc.	»	540.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche)	»	1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	7.200.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissione suprema di difesa »		
Cap. n. 77-*bis*. — Spese di funzionamento della Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa	»	50.000 —
Cap. n. 77-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa	»	30.000 —
Cap. n. 77-*quater*. — Sussidi al personale in servizio della Commissione Suprema di Difesa ed alle loro famiglie	»	40.000 —
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	»	7.500.000 —
Cap. n. 85. — Spese per il servizio di tesoreria, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1.000.000 —
Cap. n. 86. — Spese per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1.300.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	2.300.000 —
Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	40.000 —
Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti	»	60.000 —
Cap. n. 92. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	160.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	8.500.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	160.000 —
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	60.000 —
Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	500.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato)	»	250.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:		
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	»	12.000.000 —
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare	»	100.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali	»	600.000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza	»	100.000 —
Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	»	50.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	»	100.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali	»	80.000 —
Cap. n. 107-X. — Spese riservate	»	1.400.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	1.500.000 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali	»	275.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici; acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	»	730.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	»	40.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero. (Spese fisse)	»	720.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero. (Spesa obbligatoria)	»	1.300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	L.	100.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato .	»	150.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	»	220.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	»	600.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 8 aprile 1938, n. 941) . . .	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2371, da corrispondere a sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468	»	10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 23 dicembre 1931, n. 1631 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773)	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXVIII. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E.N.I.T.)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-XXIX. — Spese per la censura centrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale .	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la ge-		

Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc. . . .	L.	15.000.000 —
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 111. — Retribuzione di aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc. .	»	1.200.000 —
Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi ecc. .	»	11.500.000 —
Cap. n. 126. — Mercedi, compensi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 130. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	1.000.000 —
Cap. n. 173. — Spese per la benemerenza romana, ecc.	»	147.000.000 —
Cap. n. 215. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000 —
Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	209.431.677,12
Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro . . .	»	100.000 —
Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	300.000 —
Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	»	30.000 —
Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc. .	»	225.000 —
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	21.000.000 —
Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 .	»	32.000.000 —
Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale Invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	»	5.000.000
Cap. n. 232. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 233. — Spese relative al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	741.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato		
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	150.000 —	»
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	200.000 —	»
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	230.000 —	»
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	250.000 —	»
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 941)	600.000 —	»
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 3571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468	200.000 —	»
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773)	10.000.000 —	»
Cap. n. 107-XXVIII. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E.N.I.T.)	1.000.000 —	»
Cap. n. 107-XXIX. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa notorietà per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	3.000.000 —	»
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della Discoteca di Stato. Art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467	1.000.000 —	»
Cap. n. 107-XXXI. — Quota del 5.17 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1938, n. 1347 convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 129 - quota del 5.80 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1917, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706)	50.000 —	»
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	*per memoria*	»
	1.000.000 —	»
Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma		» 1.000.000 —
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana, ecc.		» 1.000.000 —
Cap. n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione		» 113.000.000 —
Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione		» 2.725.000.000 —
Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro		» 209.401.677,12
Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra		» 100.000 —
Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale		» 200.000 —
Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc.		» 50.000 —
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.		» 225.000 —
Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481		» 24.000.000 —
Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ai ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra		» 33.000.000 —
Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.		» 5.000.000
Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ecc.		» 2.500.000 —
Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.		» 150.000 —
Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra ecc.		» 747.305 —
Cap. n. 237. — Somme da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc.		» 13.000.000 —
Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940		» 1.500.000 —
Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica		» 2.000.000 —
Cap. n. 245. — Spese per il funzionamento del Comitato giuridico centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc.		» 3.500.000 —
		» 300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 216. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Contratto giurisdizionale, ecc. . . . . L. 120.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Sottosegretariato per la stampa e le informazioni»

Cap. n. 251-*bis* — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . L. 1.400.000 —

Cap. n. 251-*ter* — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1528) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 251-*quater* — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli Istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1946, n. 592) . . . . *per memoria*

Cap. n. 254-*quinquies* — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, alla documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 900 metri e non superiori ai 1800 da erogare a favore dei produttori dei produttori dei films stessi (articoli 1 e 9 della legge 17 agosto 1941, n. 1131) . . . . *per memoria*

Cap. n. 266. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico . . . » 500.000 —

Cap. n. 266-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . » 130.000 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma ecc. . . . . » 60.000.000 —

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dai territori occupati ecc. dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (D. decreto 23 agosto 1945, n. 701) . . . . » 1.050.000 —

Totale . . . L. 3.456.327.053,12

MINISTERO DELLE FINANZE

Da aumento.

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . » 900.000

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: «Direzione Generale per gli Scambi e per le Valute»:

Cap. n. 136-*bis* — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 136-*ter* — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153. Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . » 4.000.000

Cap. n. 136-*quater* — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1947, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1947, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 456, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto 5 maggio 1921, n. 813, agli esperti incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) e indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 165-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una scuola per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . » 180.000

Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) per l'accatastamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 60.370.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con la cui stanno inclusi fumi nazionali, sia documentatori che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei predetti documentari, fumi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941, n. 1111) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 206. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 206-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico . . » 500.000 —

Cap. n. 206-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 235. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. . . . . » 80.000.000 —

Cap. n. 306-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (D. decreto 23 agosto 1943, n. 751) . . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.400.287.002,12

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . » 900.000

Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 25. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 45. — Assegni retribuzioni, ecc. al personale della R. Accademia e scuola d'applicazione; della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 56. — Indennità di missione, spese per cavalli a vettino, ecc. (Amministrazione del catasto, ecc.) . . . . . » 4.000.000

Assegni retribuzioni dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1103, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 666, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli esattori incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di leggeramento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) o indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 165-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . . . » 180.000

Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 174. — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . . L. 60.370.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . » 20.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . » 60.000

Cap. n. 4. — Spese per telescriventi, ecc. » 8.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 120.000

Cap. n. 6. — Indennità di trattamento e di missione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura, ecc. » 200.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, ecc. » 20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in stato di servizio	»	70.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	46.500
Cap. n.16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale giudiziario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	»	230.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque ecc.	»	100.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	60.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi	»	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. - Spese per la mensa agenti di custodia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto di infermi ricoverati nelle case di prevenzione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle infermerie degli istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	»	600.000
Cap. n. 3. — Indennità e spese per Consigli, ecc.	»	15.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	1.700.000
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	720.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Contributi, ecc. per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	»	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	80.000
Cap. n.17. — Fitto di locali, ecc.	»	334.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	6.500.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	»	2.000.000
Cap. n. 43 — Retribuzioni ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Spese eventuali all'estero	»	200.000
Cap. n. 52. — Congrenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	827.615
Cap. n. 56. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il ringaggio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di difese semi-elle, ecc.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	»	500.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	100.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	60.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. - Spese per la scuola agenti di custodia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	»	300.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e pena. (Spese fisse)	»	15.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	»	50.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	»	150.000
Totale . . .	L.	119.541.500

dionamento di stazioni radio-telegrafiche	»	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	80.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	353.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti al Gabinetto	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	6.500.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	»	2.000.000
Cap. n. 48. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	3.000.000
Cap. n. 49. — Spese eventuali all'estero.	»	300.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	857.615
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese patriche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di quegli assegni in Albania	»	4.000.000
Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, ecc. per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	241.931
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	72.031
Totale . . .	L.	92.073.577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto, ecc. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	L.	30.000.000 —
Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni - Spese per il funzionamento delle consulte, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali	»	350.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie	»	2.500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 22. — Museo dell'Africa Italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	»	50.000 —
Totale	L.	35.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	21.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale	»	150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ai impiegati, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	21.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per esercizio di ...		

Cap. n. 24. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	80.000 —
Cap. n. 26. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Visite mediche-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	1.000 —
Cap. n. 28. — Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.	»	335.000 —
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 44. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e con...		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . » 150.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . » 2.700.000 —
Cap. n. 22. — Museo dell'Africa Italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. . . » 100.000 —
» 50.000 —

Totale . . . L. 35.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . L. 24.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale » 150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 1.400.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . » 300.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 24.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. » 15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 100.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 10.000 —
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 8.000 —
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo, ecc. delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 20.000 —

to delle scuole magistrali Regie, ecc. . » 150.000 —
Cap. n. 44. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . » 175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 35.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . » 125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. » 15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 30.000.000 —
Cap. n. 63. — Illuminazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc. » 7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. . » 130.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc. » 2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc. » 70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc. . . . . » 3.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . » 80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili. - Spese di vitto, ecc. . » 150.000 —
Cap. n. 77. — Premi, sussidi e soccorsi nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti. - Regia scuola di metodo « G. Cardano », ecc. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc. » 320.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. - Contributo e sussidi . . . . . » 120.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 400.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari. - Stipendi, ecc.	L.	600.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 84. — Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario, ecc.	»	28.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	3.200.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. Remunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	200.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	3.000 —
Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	900.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	14.000.000 —
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	160.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	560.000 —
Cap. n. 98. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 100. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	950.000 —
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Affitto e condizione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. Regie Università ecc.	»	21.500.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa - ecc.	»	1.360.000 —
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti agli istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc.	»	18.000.000 —
Cap. n. 113. — Spese per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti,		

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	L.	200.000 —
Cap. n. 124. — Sussidi, ecc. a biblioteche popolari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta Centrale per gli studi storici, ecc.	»	1.550.000 —
Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 134. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi ecc.	»	12.000.000 —
Cap. n. 135. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica	»	50.000 —
Cap. n. 138. — Accademia di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 139. — Acquisti di partiture, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	[illegible] —
Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	100.000 —
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	»	70.000 —
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ai opere d'arte, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 150. — Monumenti - Donazioni governative a monumenti, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 152. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 162. — Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli istituti agrari liberi . . . . . » 900.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. » 11.000.000 —

Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . » 1.500.000 —

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . » 250.000 —

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . » 6.500.000 —

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . » 30.000 —

Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. » 110.000 —

Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 98 — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 99. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . » 30.000 —

Cap. n. 100. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 850.000 —

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc. . . » 150.000 —

Cap. n. 104. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. » 120.000 —

Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Regie Università ecc.) . . . » 21.000.000 —

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa, ecc. . . . . » 1.260.000 —

Cap. n. 108. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 18.000.000 —

Cap. n. 112. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc. . . » 100.000 —

Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori d'università, ecc. con professori di paesi esteri, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. » 4.900.000 —

Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . » 4.900.000 —

Cap. n. 121. — Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ecc. . . . » 32.000 —

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 240.000 —

Cap. n. 127. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 128. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 139. — Acquisti di partiture, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 1.050.000 —

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . » [illegible] —

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc. » [illegible] —

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . » 400.000 —

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . » 100.000 —

Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . » 70.000 —

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc. . . . . » 260.000 —

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . » 120.000 —

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc. . . . . » [illegible] —

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc. degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . » 300.000 —

Cap. n. 170. — Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ecc. . . . . » [illegible] —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 179. — Indennità inerente al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammortizzo delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione	»	29.000 —
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc.	»	48.000 —
Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	»	80.000 —
Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini	»	80.000 —
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc.	»	12.000.000 —
Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.508.382,40
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 30.000.000, ecc.	»	1.873.091,20
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.585.277,74
Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc.	»	220.755 —
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —
Totale	L.	903.248.106,33

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegni vari al personale	L.	1.000.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 15. — Spese di lite, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni Centrali per la finanza locale, ecc.	»	45.000
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc.	»	60.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	20.000
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	90.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	60.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle Provincie - Spese di stampa, ecc.	»	80.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc.	»	2.500
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di profilassi sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc.	»	90.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammortamento delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc. . . . » 50.000 —

Cap. n. 181. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc. . » 48.000 —

Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini . . . . » 30.000 —

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc. » 12.000.000 —

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc. . » 7.000.000 —

Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. » 1.506.382,40

Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 30.000.000, ecc. . . . » 1.873.091,20

Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. . . . . » 1.535.277,75

Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc. . . . » 220.335 —

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le escavazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale . . . L. 463.719.100,35

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 50.050.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . » 15.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. » 16.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 9. — Fitti e canoni, ecc. . . . » 1.050.000

Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 21. — Spese causali . . . . . » 50.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 60.000

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc. . . . . » 35.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, ecc. . . . » 60.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc. . » 80.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 15.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 36. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc. . . . » 100.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . » 9.000.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli Istituti ed ambulatori di radiologia, ecc. » 20.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 240.000

Cap. n. 49. — Spese per la vigilanza, ecc. degli stupefacenti, ecc. . . . . » 24.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 53. — Spese per le ispezioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. » 80.000

Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . » 600.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della Marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli inferni poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 60. — Premi di natalità e natalità . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . » 2.000.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . » 100.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . » 10.000.000

Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc. . . . » 5.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc. . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 1.200.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 300.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 76. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. » 500.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 80. — Spese per i richiamati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 85. — Spese per l'ufficio addetto alla ricerca dei beneficiari in caso di vacanza, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità

Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito, ecc. . . . L. 224.355

Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . » 50.000.000

Cap. n. 113. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . » 150.000.000

Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. . . » 500.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 123-*bis*. - (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc. » 900.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza al funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 60.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 128. — Indennità a rimborsi di spese per missioni al personale addetto a servizi di censura, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in istituti scolastici, ecc. » 30.000

Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della congrua temporanea, ecc. . . . . » 772.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 133. — Annualità spettante alla Cassa depositi e Prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione di edifici destinati a sede del Ministero dell'Interno, ecc. . . . . » 71.612

Totale . . . . L. 1.151.715.967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1 — Ufficio centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . L. 9.000.000

Cap. n. 2 — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 14.000.000

Cap. n. 3 - Uffici tecnici - Stipendi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 4 — Incaricati, stabili — Retribuzioni mensili, assegni di famiglia, ecc. » 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . » 10.000.000

Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc. . . » 5.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc. . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . » 1.200.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . » 15.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 300.000

Cap. n. 71. — Spese di funzionamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. » 320.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 7.500.000

Cap. n. 80. — Spese pei confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei beneficî in caso di vacanza, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di casaviveri al personale avventizio, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc. . . » 600.000

Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000

Cap. n. 106. — Contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 45.000.000

Cap. n. 107. — Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. Michele, ecc. . . » 153.000

Cap. n. 122. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 122-*bis*. - di nuova istituzione. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 123. — Spese varie escluse quelle di personale per i servizi di censura, ecc. » 950.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 60.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari, ecc. » 5.000

Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della congrua temporanea, ecc. . . . . » 772.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di repressione lucrosi e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 7.500.000

Cap. n. 133. — Annualità spettante alla Cassa depositi e Prestiti ed all'erezione della somma occorrente per la costruzione di fabbricato destinato a sede del Ministero dell'interno, ecc. . . . . » 71.618

Totale . . . L. 1.151.731.257

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 2.000.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 11.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc. » 200.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . » 100.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 700.000

Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo	L.	
80.000	Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc.	»	
30.000	Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	»	
200.000	Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	
2.000.000	Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	
50.000	Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 18. — Spese di liti, ecc.	»	
50.000	Cap. n. 19. — Spese casuali	»	
50.000	Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	»	
120.000	Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	
100.000	Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	
500.000	Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	
260.000	Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	
581.000	Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	
15.000.000	Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	
2.500.000	Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	
1.000.000	Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	»	
6.000.000	Cap. n. 35. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	
8.500.000	Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	
600.000	Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	
1.000.000	Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	
15.000.000	Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	
7.000.000	Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	»	
2.000.000	Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento	»	
1.500.000	Cap. n. 54. — Impiegati provvisori ed operai temporanei. Retribuzioni, ecc.	»	
3.500.000	Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	
500.000	Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	
5.000.000	Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	
500.000	Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, ecc.	»	
1.000.000	Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle autovetture addette al servizio di Direzione, ecc.	»	
3.000.000	Cap. n. 62. — Spese casuali ed imprevedute per l'esecuzione di opere pubbliche	»	
	Cap. n. 73. — Opere idrauliche. Lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	L.	50.000.000
	Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	»	50.000.000
	Cap. n. 77. — Opere speciali in Roma	»	4.500.000
	Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000
	Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	1.000.000
	Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	7.000.000
	Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	400.000
	Cap. n. 93. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	500.000
	Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	50.000
	Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	100.000
	Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	200.000
	Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	10.000
	Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	10.000
	Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.	»	100.000
	Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: «Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere»:		
	Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.000.000
	Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	8.700.000
	Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	4.000.000
	Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000
	Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	100.000
	Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	10.000.000
	Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
	Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	»	100.000.000
	Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	77.129
	Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	62.791
	Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	6.809
	Totale . . .	L.	412.300.329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

teria	»	130.000	
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	100.000	
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	500.000	
Cap. n. 23 — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	900.000	
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 32 — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiaggie	»	1.000.000	
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 35. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	8.500.000	
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	900.000	
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di di piena, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000	
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione giornaliera	»	7.000.000	
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 53 — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità e rendimento	»	1.500.000	
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc.	»	2.800.000	
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	500.000	
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 61 — Spese relative al noleggio, ecc. delle autovetture adibite al servizio di Direzione, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	200.000	
Cap. n. 64 — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	2.000.000	
Cap. n. 66 — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	»	30.000	
Cap. n. 66 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1918, n. 1698)	»	9.000.000	
Cap. n. 69 — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato, concorsi e sussidi	»	1.000.000	
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	400.000	
Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	40.000	
Cap. n. 100 — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	»	10.000	
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:			
Cap. 100*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	100.000	
Cap. n. 100*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.800.000	
Cap. n. 100*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	3.700.000	
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000	
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	4.000.000	
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	100.000	
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	10.000.000	
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	»	50.000.000	
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	100.000.000	
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	77.020	
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinto ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	65.701	
		6.980	
Totale . . . L.		112.200.320	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	3.000.000	
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc.		2.000.000	
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	200.000	

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	»	350.000
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc dei locali	»	20.000
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	»	60.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	95.000
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	800.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tranvie extra urbane a trazione meccanica, ecc	»	1.500.000
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio	»	50.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 46-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	20.000
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	»	60.000
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio		

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L.	30.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	70.000
Cap. n. 10. — Spese di lite, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	96.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità, ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	27.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	48.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie Scuole Militari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Servizi di Stato Maggiore; spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso mi		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

invece di pensione al personale dell'ispettorato, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 33. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc. . . . . » 17.000

Cap. n. 34. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 35. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . » (perduto)

Cap. n. 37. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc. . » 1.500.000

Cap. n. 38. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 39. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 43. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 44. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 46. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio . . . . . » 50.000

Cap. n. 47. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 48. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 39 — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autoveicoli, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 42. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 45-bis (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . » 100.000

Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. » 200.000

Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 112.772.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile L. 20.000.000

Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare - Stipendi, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 40.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc. » 500.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, assegni fissi, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 22. — Indennità ecc. nei movimenti collettivi di corpi - reparti, ecc. . » 2.500.000

Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. . . » 4.000.000

Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. » 27.000.000

Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . . » 46.000.000

Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc. . . . » 35.000.000

Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 31. — Spese per funzionamento degli istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 33. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Mantenimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc. . » 500.000

Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 45. — Spesa per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 47. — Spesa per il tiro a segno nazionale . . . . . » 200.000

Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . . . . » 18.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 5. — Spese generali delle legioni Carabinieri Reali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 59. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	»	400.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 65. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai Corpi, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	1.192.280.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L.	7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	800.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale	»	300.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed inservienti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.500
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale militari e civili)	»	13.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	»	900.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	3.700.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegatore, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	60.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	2.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	120.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 87. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 89 — Indennità per una sola volta, ecc.	»	10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 68. — Anticipazioni al Corpo, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 1.193.390.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc. L. 7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc. » 900.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale. . . » 300.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina . . . . . » 20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti . . . . . » 15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. » 50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed inservienti, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc. . » 400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio . . . . . » 25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . » 260.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali . . . » 10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale militare e civile) . . . . . » 13.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante). . . . . » 2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc. » 200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc. . . » 48.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare agli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acque per la marina militare . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc. . » 7.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità . . . . . » 6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc. . » 2.500.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei R. arsenali militari marittimi, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc. . » 600.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 4.800.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. . . » 160.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc. » 80.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. » 35.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc. » 50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi . . » 100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua . . . . . » 250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 4.800.000
Cap. n. 86. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca . . » 50.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile . . . . . » 15.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 99. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 103. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 104. — Ufficiali R. Marina, ecc. - Assegni e indennità, ecc.	»	160.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 115. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.600.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per la sistemazioni prevista dall'art. 6, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 230, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	580.000
Totale	L.	585.920.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Con-	»	500.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	20.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	251.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	24.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fin. ecc. . . . . .

Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc. . . . . » 330.000

Cap. n. 118. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . » 6.600.000

Cap. n. 119. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.100.000

Cap. n. 122. — Compensi festivi e contributi di ammortamento, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 5, n. 2, del Regio decreto-legge 19 marzo 1935, n. 359, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . » 550.000

Totale . . . L. 525.930.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari . . . . . L. 20.080.000

Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc. » 100.000

Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc. . . » 10.000

Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc. . » 50.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 50.000

Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc. » 50.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 9. — Contributi assistenziali - Contributi e sovvenzioni, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiale - Noleggi . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante . . . . . » 50.000

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione . . . . . » 150.000

Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc. . . » 15.000.000

Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto » 15.000.000

Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Indennità temperanea di carovieri, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio . . . » 10.000

Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio . » 10.000

Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 251.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc. L. 21.000.000

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . » 100.000

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. » 350.000

Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc. . . . . » 300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 14. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie al personali civili e militari	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	170.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	»	80.000
Cap. n. 23. — Esperienza agrarie, acclimatazione di sementi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	800.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Agricoltura: incoraggiamenti: premi e sussidi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Viveai governativi di viti americane, ecc.	»	99.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	40.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	80.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»	10.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle tredici stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 37. — Spese, sementi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc.	»	800.000
Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento ad ufficiali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	300.000
Cap. n. 55. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 56. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese casuali ed imprevviste per i servizi della bonifica integrale	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	»	100.000
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	»	193.500
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	100.000
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	»	317.500
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi agl'istituti, ecc.	»	34.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione bulbaticra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc.	»	200.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	»	350.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme infruttifere concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 106. — Contributo all'Ente inaud-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zionale della previdenza sociale, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc. . » 200.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie: acclimatazione di semi, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 25. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. » 800.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. » 150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti: premi e sussidi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. » 40.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. . » 200.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. » 600.000
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi diversi per istituti sperimentali, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . » 2.500.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. » 100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento ad ufficiali, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc. . » 100.000
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 57. — Indennità di trasferimento e di missione e diaria per Commissioni al personale forestale civile, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 60. — Spese casuali ed impreviste, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . » 100.000
Cap. n. 63. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 40.000
polli, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc. » 193.500
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc. » 200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc. . . . . » 317.500
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti, ecc. . . . . » 31.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione sementiera, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc. » 200.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 98. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 3 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 99. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . » 18.000.000
Cap. n. 91. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 102 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc. » 35.000.000
Cap. n. 108. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc. . . . » 6.000.000
Cap. n. 109. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc. » 3.513.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc. . » 300.000
Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. » 500.000
Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc. . . . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 114. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	»	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla realizzazione degli stanziamenti per opere e a sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.311.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento	»	4.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.500.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	200.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disoccupato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 160. — Mutui pel bonificamento		

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	91.200
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	250.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spesa per stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	18.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	20.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	50.000.000	
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla realizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.131.000	
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000	
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento	»	4.000.000	
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000	
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000	
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.000.000	
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000	
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000	
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000	
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000	
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000	
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 159. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	»	12.000.000	
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 165. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	12.000.000	
Cap. n. 168. — Spesa per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	200.000	
Totale	L.	761.857.000	

Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.500.000	
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000	
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 15. — Spese per stampati, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000	
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000	
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.800.000	
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000	
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000	
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000	
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	500.000	
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	57.000	
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	»	25.000	
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	75.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento dell'ufficio della mano d'opera	»	160.000
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.350.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	250.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il rimpatrio dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo per funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	62.385.801

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita dei chinino di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei, ecc.	»	45.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	202.700.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. — Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto ai servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza.	»	32.160.000
Cap. n. 10. — Spese postali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.855.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	10.031.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.825.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	30.150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc. . .	»	900.000	
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	220.000	
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000	
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . .	»	40.000	
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000	
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800	
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.350.000	
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria mineraria, ecc.	»	1.080.000	
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000	
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000	
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	300.000	
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 106. — Spese di ufficio . . .	»	100.000	
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	600.000	
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . .	»	1.000.000	
Cap. n. 109. — Contributo pel funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc. . .	»	1.000.000	
Totale . . .	L.	63.387.361	

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . .	L.	191.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	24.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.055.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.531.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza. .	»	32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. .	»	3.535.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc. . .	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione. . . .	»	10.051.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . .	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc. .	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc. . .	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.823.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	30.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	14.911.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	1.438.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	850.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc. .	»	200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	730.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. .	»	49.400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di oneri di monopolio per il trasporto dei sali	L.	1.160.000
Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc.	»	18.000
Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	»	10.000
Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacei	»	12.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ecc.	»	26.000
Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati, ecc.	»	6.000
Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi	»	2.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	690.000
Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc.	»	20.000
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	19.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	15.000
Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	5.457.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato	»	1.300.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	11.379.000
Totale	L.	302.740.000

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc.	L.	890
Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc.	»	285.000
Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:		
a) Ritenute in conto entrata fondo sopravvanzi	»	24.000
b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie	»	1.100
d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	12.000
e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc.	»	5.000
f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc.	»	6.000
Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:		
a) Onorari prescritti	»	1.500
b) Proventi vari	»	100
b) Quota di stipendio ceduta ad istituti di credito, ecc.	L.	4.000
c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc.	»	267.000
d) Entrate diverse	»	24.000
Totale	L.	2.091.590

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:		
a) Locali e mobili	L.	500
b) Imposte e tasse	»	8.200
Art. n. 2. — Spese di amministrazione:		
a) Personale - Stipendi, ecc.	»	1.200.000
b) Personale - Pensioni	»	132.000
c) Personale - Indennità temporanea mensile	»	7.200
e) Sussidi	»	6.000
f) Spese per la custodia e pulizia dei locali	»	5.300
g) Locali in affitto	»	28.000
h) Spese di ufficio	»	4.000
Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:		
a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati	»	500
b) Indennità di trasferimento, ecc.	»	1.500
c) Formulare di bollettari, ecc.	»	12.000
f) Contributi di assicurazione obbligatoria	»	3.000
i) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	12.000
m) Altre spese ordinarie, ecc.	»	1.500
Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	34.000
Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:		
a) Personale straordinario	»	31.200
b) Spese straordinarie diverse, ecc.	»	100.000
Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:		
a) Ritenute per l'Opera di previdenza	»	8.000
b) Imposta di ricchezza mobile	»	120.000
c) Imposta complementare sul reddito	»	15.000
d) Addizionale 2 % ecc.	»	2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	1.500
f) Ritenute per tassa di bollo	»	900
Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:		
a) Onorari a notari cessati ecc.	»	5.000
b) Quote di stipendio ceduto ad istituti di credito ecc.	»	4.000
c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc.	»	267.060
d) Somme dovute a diversi	»	24.030
Totale	L.	2.091.590

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chimici ai ricevitori dei monopoli, ecc. . . . . » 26.000

Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chimici esportati, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000

Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . » 10.000

Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.450

Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.357.030

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato . . . . . » 1.300.000

Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 11.379.000

Totale . . L. 202.750.050

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800

Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 285.000

Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravvanzi . . . . . »

b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . »

d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . »

e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . »

f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . »

Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:

a) Onorari prescritti . . . . . »

b) Proventi vari . . . . . »

Art. n. 6. — Prelevamento dai sopravvanzi a pareggio del bilancio . . . »

Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza »

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . . »

c) Ritenute per imposta complementare sul reddito . . . . . »

d) Ritenute per addizionale 2 %, ecc. »

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . »

f) Ritenute per tasse di bollo . . »

Art. n. 9. — Entrate di spettanza di terzi:

a) Onorari a notari cessati, ecc. . »

In aumento:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili . . . . . L. 500

b) Imposte e tasse . . . . . » 8.300

Art. n. 2. — Spese di amministrazione:

a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.280.000

b) Personale - Pensioni . . . . . » 132.000

c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 7.300

e) Sussidi . . . . . » 6.000

f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500

g) Locali in affitto . . . . . » 26.000

h) Spese di ufficio . . . . . » 4.000

Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . » 500

b) Indennità di trasferimento, ecc. . » 1.300

c) Formulari di bollettari, ecc. . . » 12.000

f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 8.000

i) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000

m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.700

Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 24.000

Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario . . . . » 31.250

b) Spese straordinarie diverse, ecc. . » 100.000

Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000

b) Imposta di ricchezza mobile . » 120.000

c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000

d) Addizionale 2 %, ecc. . . . . » 2.700

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . » 1.500

f) Ritenute per tassa di bollo . . » 300

Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:

a) Onorari a notari cessati ecc. . » 5.000

b) Quote di stipendio cedute ad istituti di credito ecc. . . . . » 4.000

c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . » 267.000

d) Somme dovute a diversi . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.091.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito . . . . . L. 300

Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc. . . . . » 100

Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i pasti ottenuti . . . . . » 1.000

Cap. n. 4. — Indennità di vestizione e ritenute varie incassi sulle paghe . » 30.000

Cap. n. 5. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale . .	L.	500
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti	»	30.000
Totale . . .	L.	82.500

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc. .	L.	1.500
Cap. n. 4. — Spese generali d'amministrazione	»	50
Cap. n. 5. — Spese casuali	»	50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.	»	100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc.	»	23.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc.	»	1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc. . . .	»	2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . . .	»	100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto	»	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc.	»	1.300
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	500
Cap. n. 15. — Correzioni straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale .	»	100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia	»	50.000
Totale . . .	L.	82.300

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	4.471.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili .	»	4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	200.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. pei miglioramenti economici al clero del Regno, ecc.	»	5.600.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc. . . .	»	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro romano, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, mantenimento e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo	»	400.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto . . .	»	151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di conzione - Spese per atti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc. .	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc.	»	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento	»	400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza	»	672.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc.	»	400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc.	»	180.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali	»	2.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto . .	»	800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per le		120.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.	»	50
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc.	»	100
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc.	»	25.500
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc.	»	1.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	»	2.000
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto	»	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc.	»	100
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	1.000
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	»	500
Cap. n. 16. — Concessione di premi agli agenti di custodia	»	100
	»	50.000
Totale . . .	L.	82.500

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc	L.	4.474.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	200.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. pei miglioramenti economici al clero del Regno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'indennità temporanea del 12 e. ecc.	»	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione della chiesa nell'Agro pontino, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di capitali	»	100.000
Totale . . .	L.	12.949.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo Stipendi, ecc.	L.	230.000
Cap. n. 3. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	20.000
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie	»	28.000
Cap. n. 5. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione — Spese per atti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	530.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc.	»	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri della collegiata, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento	»	400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza	»	275.000
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	35.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc.	»	400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc.	»	450.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali	»	2.000
Cap. n. 28. — Restituzione di readie e di altre somme indebitamente conseguite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	»	800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc.	»	500.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc.	»	100.000
Totale . . .	L.	12.949.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.009.180
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi	L.	20.000
Cap. n. 7. — Entrate di capitali	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di lite	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Canoni, canoni, ecc.	»	5.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 12. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente corrisposte, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali	»	577.190
Cap. n. 23. — Investimento di capitali, estinzione di debiti, ecc.	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc.	L.	65.015.500 —
Cap. n. 2. — Prodotti della vendita dei	»	1.000 —
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	L.	124.000 —
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	58.000 —
Cap. n. 14. — Proventi radiotelegrafici	»	1.250.000 —
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolare, ecc.	»	980.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso ecc. per il servizio delle casse di risparmio postali	»	26.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	1.200.000 —
Cap. n. 18. — Aggio del 0,35 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc.	»	5.032.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	450.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	200.561.977,12
Totale	L.	366.145.977,12

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	138.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	»	8.360.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.921.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione della indennità annue di presenza, ecc.	»	28.720 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	48.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	170.000 —
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.725.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	320.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indennizzi di ca-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lavoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali .	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione delle proprietà immobiliari	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . .	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, ecc. . .	»	25.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali . . .	»	1.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.600
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.400
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc. . . .	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali	»	577.190
Cap. n. 22. — Ammortamento di capitali, estinzioni di debiti, ecc.	»	160.000
Totale . . .	L.	1.380.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc.	L.	65.015.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti della vendita dei rifiuti postali, ecc.	»	1.200 —
Cap. n. 3. — Annualità applicate al personale postelegrafico, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 4. — Ritenute mensili, ecc. per la fornitura della divisa uniforme, ecc. .	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc.	»	18.000 —
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	14.000 —
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1.480.000 —
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	4.200.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	37.180.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	4.032.000 —
Cap. n. 11. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto e la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 28*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	20.401.677,12
Totale . . .	L.	366.125.677,12

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	15[illegible].000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	»	8[illegible].000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.[illegible]24.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc. . .	»	38.820 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	48.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . . .	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	176.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.745.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc. . .	»	40.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	270.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	240.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indagini di carattere riservato ed urgente	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Contributo lire, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico, ecc. . . .	»	215.000 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . .	»	23.091.000 —
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensione, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	4.320.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	350.000 —
Cap. n. 25. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	12.800 —
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	876.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	564.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	9.600 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia del le somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	65.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	150.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale sciopero, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	35.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di ma-		

Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	114.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.050.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di lite	»	10.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	1.300.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc.	»	2.400.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	510.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5.150.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali	»	50.000 —
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	23.400.000 —
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.250.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica	»	100.000 —
Cap. n. 100. — Somme da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc.	»	220.000 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.951.000 —
Totale aumento	L.	480.731.937,12
In diminuzione:		
Cap. n. 102. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	115.506.250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . . . » 9.000.000 —

Cap. n. 23. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . » 876.000 —

Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. » 561.000 —

Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . . » 9.000 —

Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia dell'importo recuperato in conto ed a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc. . » 200.000 —

Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 65.000 —

Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . . . » 180.000 —

Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc. . » 20.000 —

Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. . . . . » 391.000 —

Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 36.000 —

Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. . » 1.800.000 —

Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. . . » 25.000 —

Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc. » 120.000 —

Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc. . . . . » 370.080 —

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie, ecc. » 36.000 —

Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, ecc. . . » 857.237,12

Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc. . . . . » 12.000 —

Cap. n. 78. — Spese di giustizia . . . . » 12.000 —

Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. . . » 1.200.000 —

Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 86. — Versamento all'Istituto equitori e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. . . . . » 510.000 —

Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . » 5.160.000 —

Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. » 4.000.000 —

Cap. n. 90. — Spese casuali . . . . » 30.000 —

Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . » 33.000.000 —

Cap. n. 93. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 2.220.000 —

Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc. . . » 230.000 —

Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Totale aumento . . . L. 480.731.957,12

In diminuzione:

Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . L. 110.606.280 —

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 6.500.000 —

Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc. . . . . » 308.010 —

Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc. . . » 3.250.000 —

Cap. n. 7. — Trattamento al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc. . . . . » 20.250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici, ecc.	L.	4.793.763,20
Cap. n. 11. — Pagamento da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo, ecc.	»	168.847,60
Totale	L.	16.270.900,50

SPESA

In bilancio:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti	»	300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	800.000 —
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	40.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 15. — Abbuoni e rimborsi vari	»	50.000 —
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	300.000 —
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 7. — Spese per esercizio di impianti sociali, ecc.	»	80.250 —
Cap. n. 31. — Imposta patrimoniale e comunale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'anomalia derivata dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	»	50.650,50
Totale	L.	16.270.900,50

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	L.	5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	6.000.000
Cap. n. 16. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc.	»	15.220.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del dopolavoro ferroviario	»	380.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	16.500.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	480.000.000
Cap. n. 49. — Introiti della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	20.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	10.500.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.000.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.500.000
Cap. n. 74. — Multe al personale	»	200.000
Cap. n. 79. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	6.000.000
Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Introiti vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	250.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e relative famiglie	»	65.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.500.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ale	L.	6.000.000 —
Cap. n. 4. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Indennità per missioni e per trasferimenti	»	300.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 7. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 8. — Sussidi al personale . .	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per una volta tanto in caso di pensione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 10. — Indennità per servizio di notte	»	900.000 —
Cap. n. 11. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 12. — Compenso al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc. . . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 14. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	15.000 —
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc. . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 16. — Abbuoni e rimborsi vari	»	50.000 —
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	300.000 —
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc. . . .	»	2.000.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. .	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	[illegible] —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	23.270 —
Cap. n. 31. — Somma spettante a compagnie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dal concessionario di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	»	50.050.80
Totale	L.	16.279.050,80

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali . .	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Tassa sugli spettacoli . .	»	100.000
Cap. n. 5. — Vendita attrezzi di materiale rotabile in servizio ausiliario	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e uso di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti nei servizi accessori	»	500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino . . .	»	4.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	5.000.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . .	»	2.735.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino . .	»	400.000.000
Cap. n. 49. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	90.050.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata .	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. .	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	30.000.000
Cap. n. 53. — Ritenute al personale .	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc	»	1.500.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Tassa ordinaria . . .	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case . . .	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.000.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.500.000
Cap. n. 74. — Multe al personale . .	»	500.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . .	»	400.000
Cap. n. 85. — Introiti della gestione .	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da rifondere in annui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione .	»	9.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 94. — Ricavi, vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	240.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . .	»	60.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.500.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.011.560.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	85.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale) . . .	»	5.500.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento)	»	245.000.000
Cap. n. 5. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico)	»	12.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico)	L.	500.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	77.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	83.500.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	60.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	155.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	14.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	116.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	123.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	500.000
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	300.000
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	15.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	»	600.000.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad impre-		
Cap. n. 50. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	517.000.000
Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	»	94.800.000
Cap. n. 64. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	5.000.000
Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc.	»	120.000
Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	14.700.000
Cap. n. 68. — Ricostituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	4.780.000
Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	»	100.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	180.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	»	80.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	20.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	71.000.000
Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri	»	8.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	60.000
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitate	»	13.500.000
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	»	300.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	800.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	500.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	2.000.000
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	1.300.000
Cap. n. 111. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	3.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	1.000.000
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	»	100.000
Cap. n. 116. — Sussidi diversi	»	300.000
Cap. n. 117. —		

declassificato S.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	123.000.000	
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	2.300.000	
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	3.000.000	
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.300.000	
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	1.000.000	
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	5.000.000	
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	»	2.500.000	
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000	
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	3.000.000	
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	500.000	
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	300.000	
Cap. n. 42. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	8.000.000	
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	»	1.300.000	
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	15.000.000	
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	»	600.000.000	
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad imprese od in economia	»	1.000.000	
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc.	»	23.500.000	
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni o sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc.	»	410.000	
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	20.000.000	
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	60.000.000	
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile	»	100.000.000	
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	5.000.000	
Cap. n. 72. — Acquisto di materiale rotabile e di mezzi-trasporto	»	4.730.000	
Cap. n. 73. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	100.000.000	
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	180.000.000	
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	»	20.000.000	
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	»	400.000.000	
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	»	80.000.000	
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	»	70.000.000	
Cap. n. 90. — Materiali di scoria, materie ricevute	»	60.000.000	
Cap. n. 92. — Pensioni	»	20.000.000	
Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri	»	71.000.000	
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	8.500.000	
Cap. n. 98. — Pensioni	»	2.500.000	
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	»	60.000	
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	»	13.500.000	
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	500.000	
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	800.000	
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	500.000	
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	2.000.000	
Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	1.500.000	
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	2.000.000	
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	3.000.000	
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	»	1.000.000	
Cap. n. 116. — Sussidi diversi	»	100.000	
Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 125. — Spese della gestione	»	1.000.000	
Cap. n. 126. — Somme mutuate al personale	»	1.700.000	
Cap. n. 127. — Spese della gestione	»	76.000	
Cap. n. 129. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	»	2.000.000	
Cap. n. 132. — Spese per acquisti e diverse	»	600.000.000	
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000	
Cap. n. 135. — Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc.	»	210.000.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 128. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . L.	67.500.000
Cap. n. 129. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . »	2.280.000
Cap. n. 130. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . . »	10.000.000
Totale . . . L.	7.967.580.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno
Il Ministro del Tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Atti n. 1, foglio n. 69. — BIANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Veduto il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 456, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;
Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 239, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 776, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 352, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;
Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1931, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 339, e 20 novembre 1934, n. 1868, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 760;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 60. — BIANCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;
Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1931, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 29 novembre 1931, n. 1828, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 704, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, tra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal girafario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può dar pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1944.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 132. — LUSSO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LUNGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 20028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale proveniente dalle imprese di fabbricazione e dei tabaccai chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB_COMMISSION

ACC/4010/L. ES/pa.
27 October 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.79 of 26 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB_COMMISSION CONCERNED		
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-	
(a) Finance	(a)	Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 21 September 1944. Changes in the budget for the financial year 1944-1945.
(b) Finance	(b)	Decree of the Lieutenant General No. 260 of 21 September 1944. Increasing the expenditures in the budget of the Ministry of Aeronautics for the financial year 1944-1945.
(c) Army	(c)	Proclamation of the Chief of the General Staff No. 30 of 16 October 1944. Jurisdiction of the Military War Tribunal for Sardinia.
(d) Education Public Health (Welfare)	(d)	Decree of the President of the Council of Ministers of 19 August 1944. Appointment of a Commissioner and of two Vice-Commissioners for the " Gioventu' Italiana " .
(e) Finance	(e)	Ministerial Decree of 8 April 1944. Issue of State notes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Finance

of 21 September 1944.

Changes in the budget for the financial year 1944-1945.

(b) Finance

(b) Decree of the Lieutenant General No. 260 of 21 September 1944.

Increasing the expenditures in the budget of the Ministry of Aeronautics for the financial year 1944-1945.

(c) Army

(c) Proclamation of the Chief of the General Staff No. 30 of 16 October 1944.

Jurisdiction of the Military War Tribunal for Sardinia.

(d) Education Public Health (Welfare)

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 19 August 1944.

Appointment of a Commissioner and of two Vice-Commissioners for the " Gioventu' Italiana " .

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 2 April 1944.

Issue of State notes.

(f) Industry Commerce Public Works

(f) Ministerial Decree of 21 October 1944.

Declaration and freezing of certain industrial products.

74

NOTE : - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 30 October 1944. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action .

W. D. BIEHENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 26 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-130 61-230 61-254

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 130	All'Estero	Abb. annuo	L. 340
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 180
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 6

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 425

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.
Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 39.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » . . . . . Pag. 446

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato . . . . . Pag. 447

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:
— lire 5 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALCA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTO ORDINARIO

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	100		» semestrale	200		» semestrale » 60
	» trimestrale	50		» trimestrale	100		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 6

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 445

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.
Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 39.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vice-commissari della «Gioventù Italiana» . . . . . Pag. 446

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato . . . . . Pag. 447

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali . . Pag. 447

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Destinazione di notaio ad altra residenza . . . . . Pag. 448

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) . . . . . Pag. 448

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 448

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:

— lire 3 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'integrazione del prezzo del grano;

— lire 400 milioni da inscriversi nello stato di previsione suddetto per il pagamento delle differenze di prezzo sulle derrate alimentari importate dagli Alleati;

— lire 36 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da corrispondere al Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

73

ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re, ecc. . . .	L.	9.440.000 —
Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno	»	10.000.000 —
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	10.000.000 —
Cap. n. 202. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate	»	180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 111. — LOSCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 269.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Re-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LOSCO

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 63 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 202. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 116. — LOSCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 269.

Armenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (*spese fisse*) . . . . L. 32.000.000 —

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . » 23.000.000 —

L. 55.000.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

BANDO DEL CAPO [illegible]
1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;
Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.

Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che, con l'avvenuta liberazione di Roma, cade il presupposto che aveva determinato la nomina di un commissario per la sede secondaria della « Gioventù Italiana » sita in territorio liberato, e che occorre perciò procedere alla ricostruzione degli organi centrali dell'Ente;

Ritenuto che - essendo stati devoluti al Ministri per la guerra e per la pubblica istruzione, a seconda della rispettiva competenza, i compiti e le attività di pertinenza del detto Ente - occorre procedere alla loro ripartizione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 35, con cui si deroga fino a sei mesi dopo la pace alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui al suddetto regolamento;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 1511066, 31 gennaio 1936, n. 160021, 10 gennaio 1938, n. 171, 5 dicembre 1941, n. 182322, 6 luglio 1942, n. 121191, 12 dicembre 1942, n. 133045 e 14 aprile 1943, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 2945, 16 ottobre 1942, n. 129130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 4, foglio n. 27. — LESS

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distillazione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 175. — ESPINUEL

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ammentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 277. — LUSSU

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica, relative alla denuncia ed al blocco di prodotti industriali;

Ritenuto che la limitata disponibilità di alcuni prodotti rende tuttora necessario disciplinarne la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, limitatamente alle materie prime ed ai prodotti appresso elencati, è fatto obbligo alle aziende produttrici e grossiste di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
72

tenerli bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso.

1. — *Metalli ferrosi*: prodotti e lingotti, fili e funi, vergella, lamiere e latta, acciai di ogni genere.
2. — *Metalli non ferrosi*: alluminio, antimonio, ottone, rame, cromo, piombo, mercurio, molibdeno, metallo monel, nichelio, stagno, metallo bianco per cuscinetti e leghe per saldature.
3. — *Legname*: tronchi di legno oltre 15×15 cm., legname da costruzione di dimensione minima di 8×8 cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traversine ferroviarie.
4. — *Cemento*.
5. — *Colori*: vernici, pigmenti per colori, olio di seme di lino.
6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuteria elettrica, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.
7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.
8. — *Carburo*.
9. — *Soda caustica*.
10. — *Carta* da giornale e da stampa.
11. — *Grassi* per usi industriali.
12. — *Solventi*.
13. — *Sapone*.
14. — *Rottami metallici*.
15. — *Vetri* (lastre).
16. — *Combustibili fossili*.
17. — *Fibre tessili artificiali*.
18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative ai fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale decide sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della italiano, e si estenderanno alle altre che in seguito saranno restituite all'Amministrazione stessa.

I prodotti bloccati, prima del 1° novembre 1944, dalle Autorità Alleate, rimangono bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica in materia di denuncia e di blocco di prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: Gronchi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Gonzaga Rocco di Giovanni, notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1932, viene trasferito alla residenza di Muscati, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 111, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traverse ferroviarie.

4. — *Cemento.*

5. — *Colori:* vernici, pigmenti per colori, olio di seme di lino.

6. — *Materiale elettrico:* accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.

7. — *Gas industriali:* acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.

8. — *Carburo.*

9. — *Soda caustica.*

10. — *Carta* da giornale e da stampa.

11. — *Grassi* per usi industriali.

12. — *Solventi.*

13. — *Sapone.*

14. — *Rottami metallici.*

15. — *Vetri* (lastre).

16. — *Combustibili fossili.*

17. — *Fibre tessili artificiali.*

18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative al fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale decide sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della produzione e della ricostruzione.

Art. 4.

Salvo le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate in tutte le provincie poste sotto l'amministrazione del Governo della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: Gronchi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco di Vincenzo, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1943, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 445, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1944, n. 803, il sig. ing. Mario Piordera è stato nominato vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
25 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.72 of 24 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Army, Navy, Air, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.253 of 7 August 1944.

Conditions of remuneration of the nurses of the Italian Red Cross.

(b) Army, Navy, Air

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.254 of 5 August 1944.

Rules for voluntary enlistment in the Armed Forces of the State during the present state of war.

(c) Education, Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.255 of 7 September 1944.

Reinstatement into service of University professors.

(d) Education

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 7 September 1944.

Award of honorary degrees to University students fallen on the field of honour or in the defence of liberty.

(e) Civil Affairs Section

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 11 October 1944.

Rules for expediting the epuration proceedings and for retirement of civil and military state employees belonging to the first four grades of the state personnel classification.

(f) Education

(f) Decree of the Lieutenant General No. 258 of 18 September 1944.

Authorising the Royal University of Sassari to to accept a gift.

(g) Agriculture, Finance

(g) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Conferring temporary position of Director General of the Institute for ... senior credit for Services

Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 254 of 5 August 1944.

(b)
Army
Navy
Air

Rules for voluntary enlistment in the armed forces of the State during the present state of war.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.255 of 7 September 1944.

(c)
Education
Finance

Reinstatement into service of University professors.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 7 September 1944.

(d)
Education

Award of honorary degrees to University students fallen on the field of honour or in the defence of liberty.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 11 October 1944.

(e)
Civil affairs Section

Rules for expediting the epuration proceedings and for retirement of civil and military state employees belonging to the first four grades of the state personnel classification.

(f) Decree of the Lieutenant General No. 258 of 16 September 1944.

(f)
Education

Authorizing the Royal University of Sassari to to accept a gift.

(g) Ministerial Decree of 5 October 1944.

(g)
Agriculture
Finance

Conferring temporary position of Director General of the Institute for agrarian credit for Sardinia.

(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

(h)
Agriculture
Finance

Dissolving the Board of Directors of the National Bank of Agriculture and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Ministerial Decree of 6 October 1944.

(i)
Agriculture
Finance

Dissolving the Board of Directors of the National Consortium of Agrarian Credit for Improvement and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Ministerial Decree of 6 October 1944.

(h)
Finance

Appointing two members of the Board of Directors of the Bank of Naples.

71

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 29 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

W.E. [redacted], Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.
Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.
Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.
Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.
Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 430

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 434

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 435
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 435

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1946

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 435

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 442

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1943, n. 507;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 23;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 289. — SALVATORI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 585, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 280. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 134 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè

Visto il decreto-legge [illegible]
n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 280. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 152;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commis

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere congruamente prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando [illegible] l'applicabilità del secondo comma alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

[illegible] provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari: a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni predette ha effetto dal primo del mese successivo

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle suddette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 132. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accet

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 13 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 312. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1944, dal prof. dott. Vincenzo Manca Pastorino fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorino.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, aggiornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 31 marzo 1943;

68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura si sono dimessi, due sono stati dichiarati decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione

Considerato che nè il Consiglio d'amministrazione, nè il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'intervento della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento approvato con decreto del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 20 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,50
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	94,55
Redimibile	3,50 % 1934	»	86,10
Id.	5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

80 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

data 7 ottobre 1941, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

11860
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

744

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
22 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 71 of 20 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Commerce	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.250 of 18 September 1944. Appointing the Directing Committee of stockbrokers.
(b) Agriculture	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.251 of 21 September 1944. Abrogating the Commissariat General for fisheries and transferring its duties to the Ministry of Agriculture and Forests.
(c) Industry & Commerce Finance Property Control	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 252 of 5 October 1944. Publishing and rendering effective Royal Decree-law No.26 of 20 January 1944 containing provisions for reinstatement of Italian citizens and foreigners formerly declared or considered to be of jewish race into their rights of property.
(d) Agriculture Industry Commerce Food	(d) Ministerial Decree 16 October 1944. Freezing of derivative products from olives and control of distribution of said derivative products and of sulphuric oil.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

CONCERNED

(a) Finance Commerce

(b) Agriculture

(c) Industry & Commerce Finance Property Control

(d) Agriculture Industry Commerce Food

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.250 of 18 September 1944.

Appointing the Directing Committee of stockbrokers.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.251 of 21 September 1944.

Abrogating the Commissariat General for fisheries and transferring its duties to the Ministry of Agriculture and Forests.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 252 of 5 October 1944.

Publishing and rendering effective Royal Decree-law No.26 of 20 January 1944 containing provisions for reinstatement of Italian citizens and foreigners formerly declared or considered to be of jewish race into their rights of property.

(d) Ministerial Decree 16 October 1944.

Freezing of derivative products from olives and control of distribution of said derivative products and of sulphuric oil.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Thursday, 26 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

66

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100; Un fascicolo Prezzi vari
All Estero (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Abb. annuo L. 200; Un fascicolo Prezzi vari raddopp

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e del

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 215;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI:

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100; Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 200; Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro . . . . . Pag. 434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. Pag. 436

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 436

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 436

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 436

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle Borse valori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Art. 1.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio è composto presso ciascuna borsa da otto ovvero da quattro agenti di cambio, secondo l'importanza delle singole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

borso e giusta quanto verrà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli agenti di cambio, alla quale assiste il funzionario del Ministero del tesoro, delegato alla vigilanza della borsa.

Art. 2.

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso;

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che sia incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 104. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 29 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso; il vice presidente lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza di entrambi, le funzioni del presidente sono disimpegnate dal componente più anziano per appartenenza al Comitato e, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 6.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio esercita le sue funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione composta di tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944

Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 164. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 13 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Commissariato generale per la pesca, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soppresso.

Sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi attinenti alla pesca già ad esso attri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bunale dall'art. 16 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 190. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo del Governo, d'intesa con i

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 260. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 193. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 200. — EMANUELI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione del prezzo da essi riscosso a norma del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 21 del decreto suscitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedendi sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

razioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

ART. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito coi R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

ART. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

ART. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

ART. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

ART. 7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bitiale, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 o in quella di cui all'art. 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni situate ai sensi degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse; se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà prorogato fino alla definizione del giudizio.

Art. 12.

I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 38 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 38 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra le spese ed il migliorato.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.

Art. 11.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14.

63

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

Art. 15.

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla notificazione della domanda principale.

Art. 19.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolute dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto, al sensi del R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1286
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — ESPOSITO

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solturo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DE CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art. 18.

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non consequenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto, si sensi del R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni sull'ammasso dell'olio di oliva e delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942 recante norme per il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944 recante norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della campagna 1944-45;

Declassified ed E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di modificare, integrare e sostituire le norme contenute nel precitato decreto 8 ottobre 1942;

Decreta:

Art. 1.

I residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, triturne di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

zione dei residui della torchiatura e dalla legivazione al frullino, sono bloccati presso gli stabilimenti medesimi, per essere assegnati alle industrie consumatrici, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva, di commercio e di cessione a qualsiasi titolo o forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tritume di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

c) il movimento di uscita, per gli olii di cui alla precedente lettera *b*), verificatosi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina stessa;

d) i quantitativi di sansa esausta prodotti.

Art. 3.

La sansa esausta e noccioli che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944 62

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Con decreto in data 30 settembre c. a. il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato l'avv. Ivo Coccia commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notaio nel comune di Gioiosa Marea, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	102,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,95

Media dei titoli del 10 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,10
Id. 5 % 1936	»	87,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cecchi commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notaio nel comune di Cerda Messapico, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,30
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,90
Id. 5 % 1936		»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	85,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	85,05

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaelli, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
20 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 70 of 18 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Army

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 245 of 7 September 1944.

Applying the normal age limits to generals of Army heretofore retained in permanent active service for the duration of their lives.

(b) Finance, Agriculture, Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 246 of 27 September 1944.

Constituting commissions, technical committees and statistical offices.

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 28 September 1944.

Compilation of lists of electors.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieuterant General No.248 of 28 September 1944.

Granting an advance payment on account of economic improvements now under consideration for the benefit of State employees.

(e) All Sub-Commissions should examine (see translation attached)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 249 of 5 October 1944.

Adjustment of legislation in liberated territories depriving the acts and provisions of the so-called Italian Social Republic of juridical efficacy.

(f) Public Health (Welfare) Labour

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 8 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lives.

(b) Finance Agriculture Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 246 of 27 September 1944.

Constituting commissions, technical committees and statistical offices.

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 28 September 1944.

Compilation of lists of electors.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.248 of 28 September 1944.

Granting an advance payment on account of economic improvements now under consideration for the benefit of State employees.

(e) All Sub-Commissions should examine

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 249 of 5 October 1944.

Adjustment of legislation in liberated territories depriving the acts and provisions of the so-called Italian Social Republic of juridical efficacy.

(see translation attached)

(f) Public Health (Welfare) Labour Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 8 September 1944.

Appointing a Commissioner and Vice-Commissioner for the "Opera Nazionale Dopolavoro".

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, ~~Monday, 23 October 1944~~ Wed, 25 Oct. 44. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

61

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM No.249 OF 5 OCT 44.

Adjustment of the legislation in liberated territories.

UMBERTO DI SAVOIA, ETC...

ART. 1.

The following measures and provisions enforced under the rule of the so called government of the Italian Social Republic are void of any legal efficacy :

(1) legislative provisions, regulations and acts of the government;
(2) confiscations and sequestrations ordered by any administrative or political authority;
(3) sentences rendered and orders issued during pretrial investigation by the Special Tribunal for the defense of the State or by any other body of judicial character with penal jurisdiction newly (ex novo) constituted by said government;
(4) penal sentences rendered by ordinary judicial authority and orders issued during pretrial investigations applying the rules of penal character enacted by said government;
(5) grants and revocations of citizenship;
(6) suspensions and cancellations from professional rolls made for political reasons;
(7) awards of decorations.

ART. 2.

The following measures and provisions enforced under the rule of the aforesaid so called government are equally void of any legal efficacy :-

(1) provisions concerning appointment, career, or termination of service of State employees, employees of public bodies and of bodies subject to State supervision or control (tutela) or to the capital of which the State has contributed or in the financing of which the State participated in any form whatsoever;
(2) assignments to positions of stock broker or notary saving, however, the validity of notarial acts executed prior to the effective date of this decree;
(3) administrative acts issued on the basis of laws and regulations enacted by the republican government;
(4) grants in concession of inalienable state property and acts of transfer of alienable state property;
(5) acts disposing of property of bodies constituted under public law, of confederations, federations, syndical associations (trade unions), the National Institute for cooperation (Ente Nazionale della Cooperazione) and the cooperatives of which it is composed, even if such bodies have already been dissolved and their property in liquidation at the time the said government was constituted; orders subjecting

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

political reasons;
(7) awards of decorations.

ART. 2.

The following measures and provisions enforced under the rule of the aforesaid so called government are equally void of any legal efficacy :-

(1) provisions concerning appointment, career, or termination of service of State employees, employees of public bodies and of bodies subject to State supervision or control (tutela) or to the capital of which the State has contributed or in the financing of which the State participated in any form whatsoever;
(2) assignments to positions of stock broker or notary saving, however, the validity of notarial acts executed prior to the effective date of this decree;
(3) administrative acts issued on the basis of laws and regulations enacted by the republican government;
(4) grants in concession of inalienable state property and acts of transfer of alienable state property;
(5) acts disposing of property of bodies constituted under public law, of confederations, federations, syndical associations (trade unions), the National Institute for cooperation (Ente Nazionale della Cooperazione) and the cooperatives of which it is composed, even if such bodies have already been dissolved and their property in liquidation at the time the said government was constituted; orders subjecting such bodies to liquidation and their merger.

ART. 3.

However, such provisions as set out in Art. 2 may be validated by decree of the competent Minister with due justification within one year after the effective date of the present decree.

The aforesaid Ministerial decree may restrict such validation to limited effects.

ART. 4.

Administrative provisions and measures other than those set out in the preceding articles are hereby validated.

However, they may be declared ineffective (inefficaci) automatically (di ufficio) or upon request of interested parties by a decree of the competent Minister with due justification within one year after the effective date of this decree.

Such faculty may not be exercised in respect of measures affecting personal status, entries in the mortgage registers, entries of transfers and other transactions involving real property.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decree in judicial proceedings the service of summons and documents bearing a formula other than that established by Art.475 of the Code of Civil Procedure shall be of no effect.

ART. 9.

In respect of territories which have not yet been liberated or if liberated have not yet been transferred to the administration of the Italian Government the delays established in this decree and commencing from its effective date shall commence from the date of the aforesaid transfer of administration.

The petition provided for by Art.6, last para., must be filed within six months from the date of transfer under the administration of the Italian Government of the territory where the Sections of the Supreme Court of Cassation transferred from Rome by order of the so called republican government have functioned. If, however, on such date the seat of the Court which rendered the judgment opposed by appeal in Cassation (on which the Sections have passed decision) has not yet been transferred to the administration of the Italian Government the aforesaid delays shall commence from the later date of transfer.

We order .....

Transl. ES/GGH 20 Oct. 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T8500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Transl. 'I3/GGI 20 Oct. 1976

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.
Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

1984

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.
Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1944.
Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . . Pag. 426

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. Pag. 427
Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 427

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937, n. 324;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Reali militari e Forze armate n. 62, foglio n. 5.
ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, [illegible] Ministro

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive variazioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonchè le condizioni economiche, sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi provinciali e comunali dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore [illegible] età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Ripoti militari e Forze armate n. 62, foglio n. 5.
ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto centrale di statistica una « Commissione centrale di statistica per la ricostruzione nazionale ».

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi provinciali e comunali, dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;
7) case di abitazione;
8) distribuzione degli approvvigionamenti alimentari;
9) approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento;
10) salari, occupazione, disoccupazione;
11) prezzi, costo della vita, consumi;
12) istruzione pubblica;
13) salute pubblica;
14) contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e dal Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, predisponendo i moduli e le istruzioni necessarie, nonchè ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici, altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto o che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopralluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato a richiedere, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati, agli uffici pubblici, alle aziende private di qualsiasi natura, ai professionisti ed ai privati in genere, tutte le notizie, informazioni, dati e documenti che ritenga necessari, fissando il termine entro il quale debbono essere forniti.

Art. 8.

In ogni provincia è costituita una Commissione provinciale di statistica presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, Ufficio regionale o provinciale del lavoro; organizzazioni sindacali dei lavoratori; nonchè del capo dei servizi statistici del Comune capoluogo di provincia. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione altri esperti versati nelle materie oggetto di rilevazioni statistiche.

Detta Commissione funziona quale organo provinciale della Commissione di cui all'art. 1 ed ha, nell'ambito della circoscrizione provinciale, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La stessa Commissione provvede, altresì, alla costituzione di un Ufficio provinciale di statistica, diretto dal capo dell'ufficio di statistica di uno degli organi suddetti, designato dal prefetto. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dagli organi stessi, nella misura stabilita dalla Commissione provinciale.

L'Ufficio provinciale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, ai lavori disposti dall'Istituto centrale di statistica. Esso provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale raccolto.

Il prefetto sopraintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo dell'suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9.

In ogni Comune, il sindaco istituisce un Ufficio comunale di statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, presiedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il sindaco sopraintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonchè agli organi centrali e locali per assolvere i compiti di cui al presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro, e dei Ministeri interessati. Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gnati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici, altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto o che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Delle amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopraluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti, di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8.

In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale, Camera di commercio, industria e agricoltura, Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, Ufficio provinciale dell'economia corporativa, Ufficio provinciale del censimento, Ufficio provinciale del catasto, Ufficio provinciale del genio civile, Ufficio provinciale delle imposte dirette, Ufficio provinciale delle imposte di consumo, Ufficio provinciale del registro, Ufficio provinciale del demanio, Ufficio provinciale delle tasse sugli affari, Ufficio provinciale delle dogane, Ufficio provinciale del turismo, Ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato, Ufficio provinciale del tesoro, Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Ufficio provinciale della ragioneria, Ufficio provinciale del commercio con l'estero, Ufficio provinciale dell'alimentazione, Ufficio provinciale dell'agricoltura, Ufficio provinciale delle foreste, Ufficio provinciale della pesca, Ufficio provinciale della caccia, Ufficio provinciale della zootecnia

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 175. — EMANUELI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **247**.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

È, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **248**.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 177. — EMANUELI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

E, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 176. — EMANUELE

stri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 177. — EMANUELE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito *ex novo* da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle [illegible] dell'Ente nazionale della cooperazione, salvo che siano stati compiuti in esecuzione di provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 502, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte ed il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che ab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gano amministrativo o politico:

2) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito *ex novo* da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoce di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 502, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente dev'essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento suddetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 175. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 779;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlingieri e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la richiesta di rimessione prima della scadenza del termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del seliciente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative, sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da esse e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto cominceranno a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, invece, dalla data del trasferimento so praindicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del seliciente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle anzidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 759;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlingieri e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944.

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 115. — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., l'avvocato Ferdinando Carbone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 4 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,15

Media dei titoli del 5 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1944, n. 348, il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 5 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1944, n. 748, il sig. Silla Coccia è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del dott. Luigi Angeletti, commissario prefettizio, dimissionario.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto Ministeriale in data 3° luglio 1944, n. 321, sono state apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Castellucci Canio, residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 6 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: MIRABELLI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana

Con decreto Luogotenenziale in data 31 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, il dottore Sidney Prina Ricotti è stato nominato commissario dell'Istituto per l'Africa Italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 65 del 7 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
18 October 44.

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 69 of 16 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 243 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Pisti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c)
Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d)
Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns [illegible] not later than 1700 hours.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following Decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 243 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c) Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d) Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 22 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILMER
Colonel, CMC,
Chief Legal Advisor.

54

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 69

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» €		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (c) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 lu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »
In Italia e Colonie: Abb annuo L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo - 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Abb annuo L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 16 OTTOBRE 1944:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istru-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo da qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 172. — EMANUELI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rinunzioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GEONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 172. — EMANUEL

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, scuoiatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2004

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1931, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali [illegible] a colare bruno di

Art. 7.

Le concerie dovranno mettere a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze o conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli di Napoli.

E' fatto divieto alle concerie di procurarsi materiali concianti in eccesso alle quantità stabilite nel buono di assegnazione.

rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

52

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

tando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	97 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 228. — DAVSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali eserci-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	84,30

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

408/4010/L.

DS/ps.
15 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.68 of 14 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.240 of 24 August 1944.

Increasing the allowances to witnesses called before Courts in civil and criminal proceedings.

(b) Army

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 7 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the regulations for the "Opera Nazionale Combattenti".

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of nominative and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 18 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procuratori.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and operations of chemical laboratories.

(g)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in civil and criminal proceedings.

(b) Army

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 7 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the regulations for the "Opera Nazionale Combattenti".

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of nominative and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 18 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procuratori.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and operations of chemical laboratories.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 4 October 1944

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for provincial customs personnel.

51

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 6 October 1944.

Dissolving the administrative organs and appointing a Commissioner Extraordinary of the Credit Institute of Savings Banks.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G. .See will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday 18 Oct 44. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILDER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero — Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 408

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 406

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 231. — TESO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 241. — TERSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 2°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 269. — SALVATORI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nel trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa [illegible] è disposto dal Collegio centrale ar-

30 marzo 1933, n. 201, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII, il dirigente l'uf-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016 2013

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane nominato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa: assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46580, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola:

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450×135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SOLERI — GIULIO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944,
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 154. — ESPOSITO

l'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola:

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450×135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione: matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2018

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con cauicorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A, B, E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende, tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale: negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con cauicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta - Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore blu acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende, tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con cauicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento: delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LUSSU

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza

di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1563, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 269;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Visto la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2021

La contromatrice è destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 71. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 20 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità di dotare personali minori degli iscritti, sul reddito al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SOLMENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 16 novembre 1939, n. 1828, e 6 luglio 1939, n. 1165, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 260;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Camiatti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SOLMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansoneti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 178, Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PERSONALE

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Banco Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2025

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansoneti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Alello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Michell.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35
Id. 5 % (15 febbraio 1960)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 62 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
15 Oct 44.

AGC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 67 of 12 October 1944.

TO : See Distribution.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.236 of 21 September 1944.

Dissolving the Superior Council for the Archives of the Kingdom and the Committee for the Archives of the Kingdom.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 257 of 23 September 1944.

Extension to territory restored to Italian Administration of the Royal Decree-law No. 85 of 13 March 1944 providing for economic amelioration of pensioners; amendment of the said decree.

(c) Civil Affairs Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.238 of 3 October 1944.

Rules for organization of the High Commissariatship for sanctions against fascism.

(d) Finance Labor Public Health Welfare

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.239 of 11 September 1944.

Partial modification of the regulations for the application of Law No. 1456 of 28 July 1939 on National Organization for Social security of employees of the bodies organised under public law.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 31 August 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing Commissioner for the Institute of Rome for fruit growing and electrogenetics.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 8 September 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Body for the protection of tobacco and appointing a Commissioner Extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Extension to territory restored to Italian Administration of the Royal Decree-law No. 85 of 13 March 1944 providing for economic amelioration of pensioners; amendment of the said decree.

(c) Civil Affairs Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.238 of 5 October 1944.

Rules for organisation of the High Commissariatship for sanctions against fascism.

(d) Finance Labor Public Health Welfare

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.235 of 11 September 1944.

Partial modification of the regulations for the application of law No. 1456 of 28 July 1939 on National Organisation for Social security of employees of the Bodies organised under public law.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 31 August 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing Commissioner for the Institute of Rome for fruit growing and electrogenetics

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 8 September 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Body for the protection of tobacco and appointing a Commissioner Extraordinary.

(g) Transport Public Safety

(g) Ministerial Decree of 30 September 1944.

License plates for cars owned by members of the Diplomatic Corps.

46

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of the Saving Bank of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of Bank of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Chief of Staff will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Tuesday, 17 Oct. 44. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.G. returns received after this date will be too late for action.

Deputy C.A. Sec.

RICHARD H. WILSON, Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 3

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Pag. 404

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario. Pag. 406

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 407

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania» . . . . . Pag. 407

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 408

CONCORSI

Ministero dell'interno: Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 408

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2029

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.
Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.
Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.
Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.
Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Pag. 404

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 406

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario. Pag. 406

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 407
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania» . . . . . Pag. 407
Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 408

CONCORSI

Ministero dell'interno: Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 408

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 12 OTTOBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma» (1ª e 2ª emissione).
Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.
Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale «Quintilicenato» (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale «Città di Palermo» ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Genova».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il predetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato recupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 149. — PAONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che revoca i benefici in materia di pensioni e altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di estendere il suddetto Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, a tutte le provincie del Regno, non mano che queste vengono restituite all'Amministrazione italiana, e di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2021

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il prefetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato ricupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 155. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere liquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base degli stipendi e delle norme in vigore all'8 settembre 1943.

Sulle pensioni così liquidate ai sensi del precedente comma sarà calcolata l'integrazione temporanea dovuta ai termini del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85.

Art. 4.

Al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sono apportati i seguenti emendamenti da applicarsi anche nei territori di cui all'art. 15, primo comma, dello stesso decreto:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I coefficienti di cui all'art. 1 sono applicati sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o assegno, dell'assegno supplementare temporaneo e degli altri assegni supplementari o integrativi eventualmente dovuti, con esclusione dell'assegno di caroviveri ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti per cessazioni dal servizio avvenute posteriormente al 31 gennaio 1944, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione Italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da liquidarsi per i pensionati rissunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spettanti per cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 31 gennaio 1944, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 157. — EMANUEL

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 40, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato di grado pari.

Agli altri invece è corrisposta soltanto l'indennità di missione del grado medesimo, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e per tutta la durata di esso.

Art. 3.

L'Alto Commissario dispone con suo decreto l'assegnazione al proprio ufficio dei magistrati e funzionari di cui all'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo predetto, nella posizione di comando.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella stessa forma provvede all'assegnazione del personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza presso il nucleo di polizia giudiziaria posto alla sua dipendenza.

Art. 4.

Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da sede che non sia quella di Roma spetta, per tutta la durata del comando presso l'Alto Commissariato, l'intera indennità di missione prevista per i rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

I fondi di cui all'articolo precedente sono ammini-

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CAMPILLI — TUPINI — SIGNORINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 365. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non dà diritto ad alcuna indennità.

ART. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centocenti.

ART. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

ART. 8.

I fondi di cui all'articolo precedente sono amministrati con l'osservanza delle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri.

ART. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1944.

PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 105. — ESPOSITO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Nel caso di scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico il commissario nominato per la gestione straordinaria potrà temporaneamente assumere anche i poteri attribuiti al direttore dagli articoli 45, secondo comma e 48 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 295. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1244, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1354, che esclude il predetto Istituto dall'assorbimento in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 84 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944

Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2263, che approva modificie allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Felice Bellati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1926;
Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 204. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1244, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1354, che esclude il predetto Istituto dall'assorbimento in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il miglior assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 84 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GUIDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Agricoltura n. 1, foglio 79. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di protezione del tabacco Italiano e ne approva lo statuto;

sciolto.

ART. 2.

Il comm. dott. Felice Bollati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936;
Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Art. 2.

L'adozione del nuovo tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 16 ottobre 1944 per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico che saranno immatricolati da tale data.

Per gli autoveicoli già immatricolati alla data del presente decreto la targa di cui sono muniti dovrà essere sostituita con quella di nuovo tipo entro il 31 ottobre 1944.

43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il prezzo della targa è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) direttamente e pel tramite degli Ispettorati compartimentali di ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VENOSTA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 20 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua ge-

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Banco di Roma — società per azioni col capitale di trecento milioni versati, con sede in Roma — approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936;

Viste le modifiche apportatevi con i decreti del Capo del Governo 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, Senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Bruno Zambrano.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VENOSTA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 20 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

del Governo 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Bruno Zamberano.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante nomine da farsi a norma dello statuto sociale.

A tale organo il commissario farà la riconsegna al termine della sua gestione con un inventario e una relazione contabile e, se del caso, un bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Labellarte Vito Donato, attuale in esercizio, titolare della sede notarile di Chioggia, del distretto notarile di Venezia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sannicandro in Colle, del distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chioggia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Labellarte Vito Donato dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, attuale in esercizio, titolare della sede notarile di Capriolo, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Rivarolo, del distretto notarile di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Capriolo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Monaforte Francesco, notaio nel comune di Stradella, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	97 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,20
Id. 5 % (5 settembre 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Venerio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:

Estrazione a sorte di:

n. 360 titoli di 1 obbligazione
» 1380 » » 5 obbligazioni
» 735 » » 30 »

---

e così in totale n. 2385 titoli per 30840 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari al suo valore nominale complessivo di lire 30.305.000.

b) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:

Estrazione a sorte di:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 90 » » 5 obbligazioni
» 185 » » 10 »
» 40 » » 25 »

---

e così in totale n. 465 titoli per n. 2020 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari al suo valore nominale complessivo di lire 1.975.000.

c) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rio di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chiozza, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Labellarte Vito Donato dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Capaccio, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, del distretto notarile di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Capaccio, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Monteforte Francesco, notaio nel comune di Siracusa, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,35
Id.	3,50 %	1902	» 97 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,65
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,80
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie		3,50 %	» 96,50
Buoni novennali		5 % (15 giugno 1943)	» 94,40
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 93,70
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 93,35
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 93,30
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 93,25
Id.		4 % (15 settembre 1951	» 83,70
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 93,20
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 93,20
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 83,40

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:*

Estrazione a sorte di:

n. 460 titoli di 1 obbligazione
» 1380 » » 5 obbligazioni
» 1345 » » 10 »

e così in totale n. 3185 titoli per 30.810 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 10.405.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:*

Estrazione a sorte di:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 90 » » 5 obbligazioni
» 185 » » 10 »
» 60 » » 25 »

e così in totale n. 485 titoli per n. 3950 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.975.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:*

Estrazione a sorte di n. 325 titoli decupli, rappresentanti 3250 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.625.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:*

Estrazione a sorte di n. 135 titoli decupli, rappresentanti 1350 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale valore nominale di L. 675.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva pubblicazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 ottobre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, in data 4 ottobre 1944, n. 463-1, l'ing. Giuseppe Aiello è stato nominato commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina, con decorrenza dalla data del citato decreto.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

A decorrere dal 1° settembre c. a. sono riaperti gli arruolamenti nel Corpo di polizia.

A tali arruolamenti potranno prender parte i giovani di età non inferiore agli anni 20 e non superiore ai 28.

Tale limite di età viene elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino riconosciute dal Ministero della guerra o dalle Autorità Alleate (*Sono esclusi i provenienti da formazioni fasciste*).

Le domande, in bollo da L. 8, corredate dai certificati di rito in carta libera, dovranno essere inoltrate agli Uffici arruolamento delle varie Prefetture che ne cureranno l'istruttoria e il conseguente invio alla Divisione forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti riconosciuti idonei verranno ammessi, previ accertamenti sanitari di controllo, a un saggio di scritturazione alla Scuola tecnica di polizia di Roma ove frequenteranno un corso di istruzione militare e tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, dopo di che, superato un esame finale, potranno conseguire la nomina a guardia di pubblica sicurezza con una paga iniziale di circa L. 1900 mensili nette, ivi compresa le varie indennità connesse al periodo bellico.

Verrà data la precedenza negli arruolamenti agli aspiranti ex combattenti o provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino, riconosciute come sopra e che tale qualità potranno comprovare mediante l'esibizione di appositi documenti.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. Il Ministro: FERRARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 62 del 30 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 64 del 5 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottopolicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
7 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.64 of 5 October 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 223 of 10 August 1944.

Rules implementing Royal Decree-Laws No.75 of 10 Feb. 1942,No.83 of 10 Mar 1944, No,105 of 5 April 1944, concerning the compulsory declaration of all motor vehicles registered prior to 1 January 1930 and the census of motor vehicles in liberated provinces.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No,224 of 10 August 1944.

Abolishing the death penalty in the Penal Code.

(c) Army

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.226 of 24 August 1944.

Termination of permanent active service and retirement of Generals of Air Army and Generals designated to command an Air Army.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 226 of 14 Sept 1944.

Abolishing the Inspectorate for the defence of savings and banking operations and transfer of its duties and powers to the Ministry of Treasury.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Compulsory deliveries [illegible]
1 January 1950 and the census of motor vehicles in liberated provinces.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.224 of 10 August 1944.

Abolishing the death penalty in the Penal Code.

(c) Army

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.225 of 24 August 1944.

Termination of permanent active service and retirement of Generals of Air Army and Generals designated to command an Air Army.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 226 of 14 Sept 1944.

Abolishing the Inspectorate for the defence of savings and banking operations and transfer of its duties and powers to the Ministry of Treasury.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Chief of Staff will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Monday, 9 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

41

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 64

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 59-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

...ale permanente effettivo e colloca-

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il ... 20 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2046

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea . . . . . Pag. 391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro . . . Pag. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 392

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, è obbligatoria anche per gli autoveicoli che, in mancanza di ogni altro elemento relativo all'immatricolazione, debbono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rirecarsi, per il tipo e la serie cui appartengono, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1930, nonchè per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, salve le eccezioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83.

Sono soggetti altresì a denunzia gli autoveicoli stessi, anche se inefficienti o ridotti allo stato di relitti, e gli organi e parti di essi ancora utilizzabili, comunque detenuti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il certificato di approvazione con la seguente annotazione: « Autoveicolo immatricolato (o costruito) anteriormente al 1° gennaio 1930, riconosciuto idoneo al traffico ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83 ».

Art. 7.

Trascorso il termine per il rilascio del certificato di approvazione s'intendono revocate di diritto le eventuali licenze di circolazione rilasciate per gli autoveicoli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, costituendone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASERTANO — TUPINI — SOLERI — CASATI — GIGNONI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.T.C., n. 1, *foglio* n. 11. — CASUCCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento dello stato di efficienza e delle condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e del presente decreto è disposto dal direttore del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su domanda nella prescritta carta da bollo che gli interessati debbono presentare contemporaneamente alla denunzia.

Per gli autoveicoli suddetti, riconosciuti idonei al traffico, gli Ispettorati compartimentali rilasceranno quali licenze di circolazione quelle [illegible] coli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.T.C. n. 1, foglio n. 11. — CASABURI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — USAI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 997, con-

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 267. — AGOSTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel caso previsto nell'art. 1, [illegible] dice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 24;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2403;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nel caso previsto nell'art. 1, [illegible] dice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Reparti militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la eserciterà a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 143. — EMANUELE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 69 del 26 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 AGOSTO 1944, N. 241.
Integrazione dei diseanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 AGOSTO 1944, N. 242.
Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 143. — EMANUEL

Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 211.
Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 212.
Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File
4015

AGAO 021.4351 2 October 1944

SUBJECT: Italian Government Decrees Affecting Labor.
Your File No. 4015

TO : Richard A. Wilmer
Colonel, CAC
Chief Legal Officer

1. There are now pending certain proposals for wage increases and other matters affecting labor which the Italian Government desires to enact in decree form. Many of these proposals are quite unsatisfactory and cannot properly be adopted in Allied governed territory.

2. As a matter of caution and until further notice the Labor Sub-Commission, therefore, desires to object to the implementation in military government territory of any and all Italian Government decrees affecting labor. Specific returns will be filed notwithstanding this general objection.

3. Kindly acknowledge receipt of the within.

James P. Pratt

JAMES P. PRATT
Colonel, CAC
Director, Labor Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Title

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
5 Oct 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.65 of 3 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.

1. The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.221 of 7 September 1944.

Extending the jurisdiction of the Court of Appeal Section, Lucera, to include civil cases.

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-Law No.739 of 21 August 1943 to banking undertakings and institutions.

(c) Civil Affairs Section

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA ".

(d) Civil Affairs Section

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL BANCO EDITORIALE DEGLI AGRICOLTORI ".

(f)

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

SUB-COMMISSION CONCERNED-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.221 of 7 September 1944.

Extending the jurisdiction of the Court of Appeal Section, Lucera, to include civil cases.

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-law No.759 of 21 August 1943 to banking undertakings and institutions.

(c) Civil Affairs Section

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA ".

(d) Civil Affairs Section

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL PARCO EDITORIALE DEGLI AGRICOLTORI ".

(f) Civil Affairs Section

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the agency " STEFANI".

(g) Ministerial Decree 28 September 1944.

Examination for attorneys (procuratori).

37

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 3 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-133 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia» . . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 383

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-351

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 – semestrale » 100 – trimestrale » 50 – Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 – semestrale » 200 – trimestrale » 100 – Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggi titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . . Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 – semestrale » 60 – trimestrale » 30 – Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 – semestrale » 120 – trimestrale » 60 – Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.
Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.
Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia» . . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero» . . Pag. 383

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori» . Pag. 383

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani» . . . . . Pag. 383

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Esami di procuratore . . . . . Pag. 383

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 385

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 27, relativo alla temporanea istituzione di una Sezione distaccata di Corte d'appello in Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado dai Tribunali di Foggia e di Lucera;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la giurisdizione della Sezione distaccata di Corte di appello istituita temporaneamente in Lucca con R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è estesa anche alla materia civile.

La Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucca cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 178. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e la

Art. 2.

Il provvedimento di scioglimento degli organi deliberativi di nomina di Commissari straordinari è adottato dal Ministro per il tesoro. Nei casi, però, in cui l'attività delle Aziende e degli Istituti di cui all'art. 1 ricada anche nella sfera di competenza di altri Ministeri, il provvedimento è adottato di concerto tra il Ministro per il tesoro ed i Ministri di tali dicasteri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 132. — EMANUEL

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cera con R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 21, è estesa anche alla materia civile.

La Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

ART. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 178 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sono estese alle Aziende di credito ed agli Istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 152. — EMANUEL

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

L'avv. Nicola Catalano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Messaggero » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stione della società editrice « Il Messaggero » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Masi è nominato commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Masi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Esami di procuratore.

35

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 28 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1941, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1944 col quale furono sospese le sessioni di esami di procuratore, per concorso e per idoneità, indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica prescritta dall'articolo 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 4.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti cancellerie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;
2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;
3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;
4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;
5. Avv. Manfredonia Lionello, del Foro di Roma, componente;
6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;
9. Avv. Mantica Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;
10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: IVANOE BONOMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 103,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2064

...Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'ar-

...farsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;
2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;
3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;
4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;
5. Avv. Manfredonia Lionello, del Foro di Roma, componente;
6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;
9. Avv. Mantica Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;
10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,45
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	94,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	93,95

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° semestre 1943 calcolo tra 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEDOTTI GLI INTERESSI: Con cedola	DEDOTTI GLI INTERESSI: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,50	68,10	63,70	61,30
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,05	76,14	74,59
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,20	61,02
	b) Redimibili				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,89
6	» 3,50 % (1934)	65,90	64,15	59,49	57,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,52	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	491 —	456,15	444,60
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	465,75	457 —	420,05	411,30
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	447,50	440 —	402,50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
12	» » » edilizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412,50	402 —
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	400 —	391,22	360,58	352,30
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420,22	383,98	378,20
16	» » » Tirreno 3 %	485 —	485 —	436,70	436,70
17	» » » Maremmano 3 %	497 —	487 —	448,30	438,30
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	437 —	431 —	393,90	387,70
19	» » » Cuneo 3 %	428 —	422 —	385,80	379,80
20	» » » Torino-Savona-Asti 3 %	350 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 3 %	460 —	450,29	414,58	406,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	373,17	342,49	357,06
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	434 —	428,22	391,18	385,40
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,09	85,59
27	» - 1945 - 5 % (15 Febbraio)	76,05	68,15	68,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,56	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	70,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 5 % (15 Settembre)	71,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquenn. - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	350 —	344,20	315,58	309,78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.					
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,60	68,10	63,70	61,20
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,05	76,14	74,29
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,57
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,20	61,02
	b) Redimibili				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,89
6	» 3,50 % (1934)	65,90	61,15	59,49	57,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,82	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	494 —	450,45	444,60
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	465,75	457 —	420,05	411,30
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	447,50	440 —	403,30	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	407 —
12	» » » edilizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412,30	402 —
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 5 %	400 —	391,22	360,38	351,60
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420,32	383,98	377,90
16	» » » Tirreno 5 %	495 —	485 —	446,50	436,50
17	» » » Mediterraneo 5 %	497 —	487 —	448,20	438,20
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	437 —	431 —	393,90	387,80
19	» » » Cuneo 3 %	423 —	422 —	386,80	379,50
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	359 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	460 —	450,20	414,98	405,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	375,17	342,49	337,80
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	434 —	428,32	391,18	385,40
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,09	85,59
27	» - 1945 - 5 % (15 Febbraio)	70,65	68,15	63,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,56	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	79,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 5 % (15 Settembre)	71,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquenn. - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Non garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	350 —	344,20	315,58	309,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	172 —	168 —	155,20	151,20
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	484,37	475 —	430,87	422,50
36	» ordinarie » » 3,75 %	890,75	872 —	803,53	784,80
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	71,10	65,80	63,92
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	407,50	395 —	368 —	355,50
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	431,25	420 —	389,27	378,52
40	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	431,25	420 —	389,25	378,52
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	446,50	434 —	406,10	394,50
42	» » » » » » » Roma 5 %	447,50	435 —	404 —	391,50
43	» » » » » » » Torino 4 ½ %	455,30	444,05	410,90	399,65
44	» » » » » » » Milano 5 %	475,50	463 —	429,20	416,70
45	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 ½ %	462 —	450,75	416,93	405,68
46	I. R. I. Mare - 4,50 %	425 —	413,50	383,65	372,15
47	» Ferro - 4,50 %	450 —	438,75	406,13	394,83
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	541 —	526 —	488,40	473,40
49	» » » » 6,50 %	556,25	540 —	502,25	486 —
50	Azioni A. N. I. C.	102 —	99 —	92,10	89,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° semestre 1943 calcolato pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
51	Prestito Ungherese	230 —	219,50	208,05	197,55
	Obbligazioni ondarie e equiparate.				
52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	475 —	436,87	427,50
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5%	542,50	530 —	489,50	477 —
54	» » » - Roma 4%	523 —	512 —	470,80	460,80
55	» » » » Conversione 4%	523 —	510 —	471,40	459, —
56	» » » 3,50 %	501,70	493 —	452,45	443,70
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	447,37	438 —	402,37	394,20
58	» » » 5%	493 —	486 —	447,10	437,40
59	» » » » Conversione 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » delle Venezie 5%	500,30	487,80	451,32	439,92
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4%	489 —	480 —	441 —	432 —
62	» » » » » Conv. 4%	502 —	492 —	452,80	443,30
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470,70	458 —	424,70	412,20
64	Istituto di Credito Fondiario Friul. Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
65	» » » » » Conv. 4%	491 —	481 —	442,90	433,90
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	485 —	475 —	440,20	430,20
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
68	» » » » 5%	512,50	500 —	462,50	450 —
69	» » Banco Sicilia 5 %	531,50	519 —	479,60	467,10
70	» » » » 4%	486 —	475 —	440,20	430,20
71	» » » » Conversione 4 %	490 —	479 —	441,10	431,10
72	» » » » 3,75 %	482,37	473 —	435,97	426,70
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485 —	472,50
74	» » » » 4%	507 —	497 —	457,30	447,30
75	» » » » Conversione 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	490 —	451,10	440,10
77	» » » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80
78	» » » » 3,50 %	506,75	498 —	458,95	448,20
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20
80	» » » 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
81	» » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451,10	440,10
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,75	432 —
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50
85	» » » 4%	545 —	535 —	491,50	481,50
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
87	» » » 3,50 %	515,75	507 —	465,05	456,30
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	560 —	550 —	505 —	495 —
89	» » » » 3,75 %	490,37	480 —	450,37	441 —
90	» » » » 3,50 %	528,75	520 —	476,75	468 —
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	540 —	525 —	487,50	472,50
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	542 —	527 —	489,20	474,50
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	543 —	528 —	490,20	476,20
94	» » » » 3 1/2 %	493,75	483 —	447,25	439,20
95	» » » » 5%	580,50	567 —	525,20	513,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Titoli di Stati Esteri				
51	Prestito Ungherese	230 —	219,50	208,05	197,55
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	475 —	456,87	427,50
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	542,50	530 —	469,50	477 —
54	» » » » - Roma 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
55	» » » » Conversione 4 %	526 —	516 —	474,10	464,10
56	» » » » 3,50 %	501,75	493 —	462,45	443,70
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	417,37	438 —	402,37	391,20
58	» » » » 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40
59	» » » » conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » delle Venezie 5 %	500,30	487,80	451,52	439,02
61	» » » Venezie Tridentina - Trento 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
62	» » » » » » conv. 4 %	502 —	492 —	472,80	442,80
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470,50	458 —	424,70	412,20
64	Istituto di Credito Fondiario Friul Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
65	» » » » » Conv. 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	485 —	475 —	440,20	430,20
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
68	» » » » 3 %	512,50	500 —	462,30	450 —
69	» » Banco Sicilia 5 %	531,50	519 —	478,60	467,10
70	» » » » 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
71	» » » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
72	» » » » 3,75 %	482,37	473 —	435,07	425,70
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	483 —	472,50
74	» » » » 4 %	507 —	497 —	457,30	447,30
75	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
77	» » » » conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80
78	» » » » 3,50 %	506,75	498 —	456,95	448,20
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20
80	» » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
81	» » Conversione 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,35	432 —
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istr. Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50
85	» » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
87	» » » 3,50 %	515,75	507 —	465,05	456,30
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	560 —	550 —	505 —	495 —
89	» » » 3,75 %	499,37	490 —	450,37	441 —
90	» » » 3,50 %	528,75	520 —	476,75	468 —
91	Istituto Credito Imprese Pubbliche Utilità 6 %	540 —	525 —	487,50	472,50
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	542 —	527 —	488,70	474,30
93	Nazionale Credito Edilizio 6 %	543 —	528 —	490,20	475,20
94	» » » » 3½ %	538,75	488 —	447,35	439,20
95	» » » » 5 %	520,50	517 —	477,50	465,30
96	Consorzio Mut. Danneggiati Terremoto 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
97	» » » » Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
99	» » » Conversione 4 %	500 —	490 —	450,10	440,40
100	» » » Miglioramento 5 %	518,50	506 —	467,30	456,40
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6½ %	515 —	500 —	465 —	450 —
102	» » » (serie ordinaria) 6½ %	513 —	498 —	463,20	448,20
103	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	—	—	—	—
104	» » » 5 % (III emissione)	—	—	—	—
105	» » » 5 % (VII emissione)	944,50	932 —	851,30	838,80
106	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70
107	» » » » Conversione 4 %	504 —	494 —	454,60	444,60

20688

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1933, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1933:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Biancani Arturo	8,100	7,500	15,600
2	Florucci Cesare	7,966	7,550	15,516
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pieroni Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Sanucci Angiolo	8,016	7,200	15,216
7	Cantorozzi De Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlingieri Giovanni	7,900	7,100	15,000
9	Ferraro Mario	7,900	7,100	15,000
10	La Bianca Michele	7,900	7,100	15,000
11	De Santis Giovanni	7,900	7,100	15,000
12	Pudduano Mario	7,900	7,100	15,000
13	Catania Raffaele	7,900	7,100	15,000
14	Mauro Giuseppe	7,900	7,100	15,000
15	Barra Mario	7,900	7,100	15,000
16	De Rosa Luigi	7,900	7,100	15,000
17	Lorenzini Umberto	7,900	7,100	15,000
18	Paulin Giuseppe	7,900	7,100	15,000
19	Mocciaione Santo	7,716	6,650	14,366
20	Lucentini Corradino	7,660	6,755	14,355
21	Calamariello Federico	7,750	6,600	14,350
22	Rossi Carmeo	7,100	7,155	14,255
23	Amilino Giovanni	8,250	6	14,250
24	Paone Rinaldo	8,166	6	14,166
25	Castiglione Pasquale	7,283	6,800	14,083
26	Virga Antonio	7,516	6,500	14,016
27	De Simoncillis Massimo	7,850	6,150	14
28	Santolicandro Ernesto	7,700	6,255	13,955
29	Guerra Mario	7,650	6,300	13,950
30	Baldassarre Carlo	7,033	6,010	13,943
31	Romano Pietro	7,433	6,500	13,933
32	Varagulli Amato	7,716	6,200	13,916
33	Guglielmi Aldo	7,633	6,200	13,833
34	Schiano Vincenzo	[illegible]	6,800	13,800
35	Di Fede Angelo	7,166	6,666	13,766
36	Ruti Renzo	7,466	6,250	13,716
37	Antinolfi Salvatore	7,656	6	13,656
38	Capasso Arcangelo	7,516	6	13,516
39	Petrarulo Mauro	7,366	6,200	13,566
40	Pinoli Riccardo	7,516	6	13,516
41	Zammito Giuseppe	7,483	6,020	13,503
42	Agnello Mariano	7,483	6	13,483
43	Rossi Carlo	7,233	6,200	13,433
44	Bazzoni Mario	7,033	6,350	13,383
45	Ferrari Felice	7,333	6	13,333
46	Corona Siro	7,216	6	13,216
47	Casamassima Ettorino	[illegible]	6,100	13,100
48	Romano Umberto	7,033	6	13,033
49	Bozzola Vittorio	[illegible]	6,015	13,015
50	Mirabella Nicola	[illegible]	6,010	13,010
51	Polizzi Renato	[illegible]	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine espresso indicato:

1. Biancani Arturo
2. Florucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pieroni Vittorio
6. Sanucci Angiolo
7. Cantorozzi De Grazia Francesco Paolo
8. Berlingieri Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Pudduano Mario
13. Catania Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Paulin Giuseppe
19. Mocciaione Santo
20. Lucentini Corradino
21. Calamariello Federico
22. Rossi Carmeo
23. Amilino Giovanni
24. Paone Rinaldo
25. Castiglione Pasquale
26. Virga Antonio
27. De Simoncillis Massimo
28. Santolicandro Ernesto
29. Guerra Mario
30. Baldassarre Carlo
31. Romano Pietro
32. Varagulli Amato
33. Guglielmi Aldo
34. Schiano Vincenzo
35. Di Fede Angelo
36. Ruti Renzo
37. Antinolfi Salvatore
38. Capasso Arcangelo
39. Petrarulo Mauro
40. Pinoli Riccardo
41. Zammito Giuseppe
42. Agnello Mariano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Graduatoria del concorso per esami a 60 posti nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1911, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1911:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianconi Arturo	8,066	7,500	15,566
2	Fiorucci Cesare	7,866	7,650	15,516
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pieroni Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Santucci Augusto	8,016	7,200	15,216
7	Camerozzi de Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlinghieri Giovanni	7,983	7	14,983
9	Ferraro Mario	8,166	6,800	14,966
10	La Bianca Michele	7,433	7,500	14,933
11	De Santis Giovanni	7,883	7	14,883
12	Padulano Mario	7,650	7,100	14,750
13	Catania Raffaele	7,800	6,900	14,700
14	Mauro Giuseppe	8,083	6,600	14,683
15	Barra Mario	8,450	6,200	14,650
16	De Rosa Luigi	8,416	6,200	14,616
17	Lorenzini Umberto	7,400	7,200	14,600
18	Pelita Giuseppe	7,416	7,150	14,566
19	Biancato Francesco	8,316	6,150	14,466
20	Romano Carlo	7,416	7	14,416
21	Coppola Vincenzo	7,583	6,805	14,388
22	De Santis Antonio	7,483	6,900	14,383
23	Spadoni Mario	7,666	6,705	14,371
24	[illegible]	8,166	6	14,166
25	Paone Rinaldo	7,283	6,800	14,083
26	Castiglione Pasquale	7,516	6,500	14,016
31	Virga Antonio	7,850	6,150	14
32	De Simeonibus Massimo	7,700	6,255	13,955
33	Santolicandro Ernete	7,650	6,300	13,950
34	Guerra Mario	7,933	6,010	13,943
35	Baldassarre Carlo	7,433	6,500	13,933
36	Romano Pietro	7,716	6,200	13,916
37	Varacalli Amato	7,633	6,200	13,833
38	Guglielmi Aldo	[illegible]	6,800	13,800
39	Schinco Vincenzo	7,166	6,600	13,766
40	Di Fede Angelo	7,466	6,250	13,716
41	Buti Renzo	7,666	6	13,666
42	Antinolfi Salvatore	7,616	6	13,616
43	Capasso Arcangelo	7,366	6,200	13,566
44	Petrarulo Mauro	7,516	6	13,516
45	Pinotti Riccardo	7,483	6,020	13,503
46	Zanutto Giuseppe	7,483	6	13,483
47	Agnello Martino	7,233	6,200	13,433
48	Romei Carlo	7,033	6,350	13,383
49	Bazzoni Mario	7,333	6	13,333
50	Ferretti Felice	7,216	6	13,216
51	Corona Sisto	[illegible]	6,100	13,150
52	Casamassima Trifestino	7,033	6	13,033
53	Romano Umberto	[illegible]	6,015	13,015
54	Rezzolla Vittorio	[illegible]	6,010	13,010
55	Mirabella Nicola	[illegible]	6	13
56	Pelizzy Renato	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bianconi Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pieroni Vittorio
6. Santucci Augusto
7. Camerozzi De Grazia Francesco Paolo
8. Berlinghieri Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Padulano Mario
13. Catania Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Pelita Giuseppe
19. Biancato Francesco
20. Romano Carlo
21. Coppola Vincenzo
22. De Santis Antonio
23. Spadoni Mario
24. Maccarone Santo
25. Iannaboni Corradino
26. Calandriello Federico
27. Russo Carmelo
28. Annino Giovanni
29. Paone Rinaldo
30. Castiglione Pasquale
31. Virga Antonio
32. De Simeonibus Massimo
33. Santolicandro Ernete
34. Guerra Mario
35. Baldassarre Carlo
36. Romano Pietro
37. Varagelli Amato
38. Guglielmi Aldo
39. Schinco Vincenzo
40. Di Fede Angelo
41. Buti Renzo
42. Antinolfi Salvatore
43. Capasso Arcangelo
44. Petrarulo Mauro
45. Pinotti Riccardo
46. Zanutto Giuseppe
47. Agnello Martino
48. Romei Carlo
49. Bazzoni Mario
50. Ferretti Felice
51. Corona Sisto
52. Casamassima Trifestino
53. Romano Umberto
54. Rezzolla Vittorio
55. Mirabella Nicola
56. Pelizzy Renato

Roma, addì 16 agosto 1933

Il Ministro: BERTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933.
Registro n. 80 Finanze, foglio n. 154. — D'ELIA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella Provincia al 30 novembre 1940;

Ritenuta che la predetta commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale, ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 35 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940:

1)	Germani Angela di Giuseppe	con punti	52,50/100
2)	Bertolo Antonina di Francesco	»	52,25/100
3)	Pertile Lucia di Giovanni	»	51,62/100
4)	Guida Giovanna fu Antonino	»	50,46/100
5)	Zappulla Rosa fu Giovanni	»	50/100
6)	Cannura Maria di Salvatore	»	48,37/100
7)	Patilla Maria fu Salvatore	»	46,56/100
8)	Maggiore Giuseppina fu Salvatore	»	45,81/100
9)	Grillo Maria di N. N.	»	45,50/100
10)	Leonardi Rosaria di Filadelfio	»	45,25/100
11)	Rosso Maria di Giuseppe	»	43,50/100
12)	Laterlita Concetta fu Sebastiano	»	43,12/100
13)	Adornetto Vincenza di Giuseppe	»	42,75/100
14)	Valvo Francesca	»	42,65/100
15)	Rizzuzzo Francesca di Vi	»	42,50/100
16)	Indelicato Agata fu Angelo	»	42,46/100
17)	Lanzafame Concetta fu Sebastiano	»	42,31/100
18)	Giatto Nunziata di Gaetano	»	41,06/100
19)	Taverno Giuseppina fu Antonio	»	40,80/100
20)	Lizzio Giovanna fu Giovanni	»	40,31/100
21)	Bellini Clara	»	40,18/100
22)	Zoccalò Gaetalda	»	39,71/100
23)	Lombardi Barbara di Eugenio	»	38,50/100
24)	Castro Maria fu Giovanni	»	38,31/100
25)	Grasso Agata di Leonardo	»	38,03/100
26)	Calabrano Rosaria di Rosario	»	38,00/100
27)	Lombardo Adele	»	38,12/100
28)	Platia Anna di Serafino	»	38/100
29)	Romano Concetta fu Concetto	»	38/100
30)	Serrano Ida fu Vincenzo	»	37,75/100
31)	Tadeo Maria di Eugenio	»	36,88/100
32)	Zappalà Sebastiana fu Diego	»	36,25/100
33)	Carino Angela di Giovanni	»	36,06/100
34)	Prochilo Maria Rosa	»	35,93/100
35)	Zappalà Concetta di Antonino	»	35,84/100
36)	Signorelli Carmela fu Antonino	»	35,62/100
37)	Ruhonello Francesca di Gaetano	»	35,18/100
38)	Gallo [illegible] Maria di Sebastiano	»	35,12/100

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: N. FAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940.

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 35 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1940 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) Germani Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Pertile Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Iudica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Aci Trezza (Borgata Pozzi);

6) Cannura Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

7) Patilla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Grillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Rosso Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: N. FAZIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nella votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1939:

1)	German Angela di Giuseppe	con punti	52,50/100
2)	Bertolo Antonina di Francesco	»	52,25/100
3)	Perille Lucia di Giovanni	»	51,62/100
4)	Guida Giovanna fu Antonino	»	50,16/100
5)	Zappulla Rosa fu Giovanni	»	50/100
6)	Canarra Maria di Salvatore	»	48,37/100
7)	Padilla Maria fu Salvatore	»	46,56/100
8)	Maggiore Giuseppina fu Salvatore	»	45,81/100
9)	Cirillo Maria di N. N.	»	45,50/100
10)	Leonardi Rosaria di Filadelfio	»	45,25/100
11)	Russo Maria di Giuseppe	»	43,50/100
12)	Laterlita Concetta fu Sebastiano	»	42,12/100
13)	Adornetto Vincenza di Giuseppe	»	42,75/100
14)	Velvo Francesca	»	42,65/100
15)	Roccazzo Francesca di Vito	»	42,50/100
16)	Fidelicato Agata fu Angelo	»	42,26/100
17)	Lanzafame Concetta fu Sebastiano	»	42,05/100
18)	Ciatto Nunzinta di Gaetano	»	41,06/100
19)	Palermo Giuseppina fu Antonio	»	40,80/100
20)	Lizzio Giovanna fu Giovanni	»	40,31/100
21)	Bellani Clara	»	40,18/100
22)	Pitcalà Gesualda	»	39,71/100
23)	Tenteri Doriana di Eugenio	»	39,50/100
24)	Castro Maria fu Giovanni	»	39,31/100
25)	Grasso Agata di Leonardo	»	39,06/100
26)	Cattabiano Rosaria di Rosario	»	38,93/100
27)	Lombardo Adele	»	38,12/100
28)	Piazza Anna di Serafino	»	38/100
29)	Romano Concetta fu Concetto	»	38/100
30)	Serrano Ida fu Vincenzo	»	37,75/100
31)	Tenteri Maria di Eugenio	»	36,98/100
32)	Zappalà Sebastiana fu Diego	»	36,75/100
33)	Canino Angela di Giovanni	»	36,68/100
34)	Prochilo Maria Rosa	»	35,93/100
35)	Zappalà Concetta di Antonino	»	35,81/100
36)	Signorelli Carmela fu Antonino	»	35,62/100
37)	Rubonello Francesca di Gaetano	»	35,18/100
38)	Orlisano Maria di Sebastiano	»	35,12/100

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1939.

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1939 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) Germa Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Perille Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Milliello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Judica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Aci Reale (Borgata Pozzi);

6) Canarra Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

7) Padilla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Cirillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: A. Fazio

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tele

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
5 Oct 1944.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 62 of 30 Sept.1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy " (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

[illegible] September 1944.

Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy " (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 26 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1945 concerning the payment of the treasury bonds.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in issue of G.J. be EXCLUDED from implementation in Military Gov Territory by endorsement of the Executive Commissioner will fil returns through their competent Sections not later than 17 hou Saturday, 7 October 1944. As the endorsement of the decrees ap in this issue will be published in the next issue of Gazzetta returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.). . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.). . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 23 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 379

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/D;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 139. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 109. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[illegible] l'ora di Roma, durante con la partecipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno tra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso: ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una rela-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri; uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 131. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Piguetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 284. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — Lenno

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — Lenno

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	93,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale»* (1ª Emissione) - *obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo»* - *Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ubbidisco che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in [illegible] ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 21 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	83,50
Id. 5 % 1936	. . . . .	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	. . . . .	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	. . . .	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . .	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . .	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . .	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . .	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	. . . .	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel provvviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quadriennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gazzetta Ufficiale.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Gazzetta Ufficiale.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/ap.
30 Sept 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.61 of 28 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUBCOMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Public Works	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:- (a) Royal Decree Law No.214 of 3 June 1944. Authorizing the expenditure of 12,000.000 lire for provisional adaptation of buildings used by the central departments outside of their ordinary seats in Rome.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 7 Sept 1944, No.215. Rules concerning the examinations of "procuratori legali".
(c) Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.216 of 29 July 1944. Appointment of a Commissioner and Vice Commissioner Extraordinary for the Bank of Italy.
	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.217 of 24 Aug 194.. Modifying the internal office organization of the Ministry of Pardon and Justice.
NOTE :-	Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U.be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBCOMMISSION CONCERNED	following decrees:-
(a) Finance Public Works	(a) Royal Decree Law No.214 of 3 June 1944. Authorizing the expenditure of 12,000.000 lire for provisional adaptation of buildings used by the central departments outside of their ordinary seats in Rome.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 7 Sept 1944, No.215. Rules concerning the examinations of "procuratori legali".
(c) Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.216 of 29 July 1944. Appointment of a Commissioner and Vice Commissioner Extraordinary for the Bank of Italy.
	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.217 of 24 Aug 1944. Modifying the internal office organization of the Ministry of Pardon and Justice.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U.be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Monday, 2 October 1944, as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

27

Richard H. Wheeler

RICHARD H. WHEELER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Italie

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/ap.
24 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.59 of 23 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a). Agriculture	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decree :- (e) Ministerial Decree of 19 September 1944. Prices to be paid to producers of olive oil consigned to the collection centers (oil campaign 1944 - 1945.).

NOTE : No returns are required for this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
23 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.58 of 21 Sept 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
(a) Interior	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 206 of 24 August 1944. Appointments to positions formerly made upon designation of the dissolved Fascist party.
(b) Interior	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.207 of 6 September 1944. Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.
(c) Interior Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 208 of 1 August 1944. Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 11 September 1944. Appointment of Dott.NATALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.
(e)	(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944. Modifying the decree of 8 September 1944 on

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a)
Interior

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 206 of 24 August 1944.

Appointments to positions [illegible] made upon designation of the dissolved fascist party.

(b)
Interior

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.207 of 6 September 1944.

Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.

(c)
Interior
Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 208 of 1 August 1944.

Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.

(d)
Finance

(d) Ministerial Decree of 14 September 1944.

Appointment of Dott.NATALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.

(e)

(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944.

Modifying the decree of 8 September 1944 on revendication of profits derived from the regime.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

25

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap
26 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 171 of 3 August 1944.
Modifying the R.Decree-Law No. 1100 of 10 July 1924 on composition of Ministerial Cabinets and of Secretarial offices of the Undersecretaries of State.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.172 of 10 August 1944.
Reestablishment of the commune of GIFFONI SEI CASALI.

(c) Ministerial Decree of 22 August 1944.
Postponing the written tests of the examinations for procuratore.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U.; returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Section or Sub-Commission concerned.
Interior

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

24

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
15 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.54 of 12 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.

(a) (b) (c) (d) (e) Agriculture Communications

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944 .

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) (c) (d) (e) (f)
Communications Agriculture Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944.

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Reducing the discount rate.

23

(g) Decree of the High Commissioner for Sanctions against Fascism 8 September 1944.

Revendication of the profits derived from the fascist regime.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 17 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for W.R. Wilmer, Col
RICHARD R. WILMER, Colonel, CAC
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 60-139 61-236 61-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento anno, L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento anno, L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » —
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 320

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto . . . . . Pag. 332

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 334

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 334

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, sono demandate:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 93. — EMANUEL.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, di-

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1944 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio* n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,30
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,40
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . .	»	0,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio 96. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenza e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,40
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . .	»	0,30
8. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	0,20
9. — Cedole di commissioni libraie . .	»	0,10
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,015
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . L. 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,01

3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,03
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,30
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,01

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 2.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . L. 6,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 5,20
b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,00

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali:
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: soprattassa . . . . » 0,30
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: soprattassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . » 16,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . . » 50,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,10

per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,04

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:

tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:

intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:

per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:

per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:

per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . . » 0,50

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

17. — Pacchetti postali:

per i primi 200 grammi . . . . . » 2,40

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,60

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,40

di una volta per settimana . . . . » 5,20

b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,09

22. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali:

b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,30

lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:

diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30

diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:

10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . . » 12,00

per le caselle chiuse piccole . . . » 16,00

per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00

per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . . » 50,00

se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . . » 150,00

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . » 150,00

30. — Diritto per recapito a domicilio:

dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 gr.:

a) per ogni piego fino a 1000 grammi . » 0,80

b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di kg. 2 . . . . . » 1,60

21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . L. 2,50
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . . . . . » 1,20
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione . » 1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione » 0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive . . . . . » 4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 1,00
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 0,80 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di visibilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 kg. . . . . L. 5,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 10,50
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 15,50
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 25,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . . » 32,50
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . . » 36,00
per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 14,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 21,50
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 31,00
b) ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 29,50
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 41,50
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi:
fino a 5 kg. . . . . L. 1,60
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 2,70
Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . L. 6,00
ingombranti . . . . . » 9,60

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10)
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).
Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle aggenzie autorizzate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

inferiore a 10.000 esemplari . . .	»	0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . .	»	0,20
32. — Sopratassa di trasporto aereo:		
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione	»	1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione .	»	1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione	»	0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo: per ogni 5 grammi o frazione . . .	»	0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.		
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso: fino ad 1 kg.	»	8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive	»	4,00
33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:		
a) ordinaria: per le prime 200 lire	»	2,00
per ogni 100 lire o frazione in più	»	1,00
b) convenzionale: tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;		
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati): per le prime 200 lire	»	1,00
per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,50
34. — Assegno su corrispondenze e pacchi: diritto fisso, oltre le tasse normali: per ogni oggetto	»	1,00
35. — Espresso: diritto fisso oltre le tasse normali: per ogni oggetto di corrispondenza	»	2,50
per ogni pacco	»	4,00

fino a 1 kg.	L.	5,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	10,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	15,00
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	25,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . .	»	35,00
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . .	»	36,00
per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.		
37. — Pacchi urgenti:		
a) non ingombranti: fino a 1 kg.	»	14,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	24,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	34,00
b) ingombranti: fino a 1 kg.	»	16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	29,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	41,50
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.		
38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi: fino a 5 kg.	L.	1,60
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	2,40
Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.		
39. — Recipienti vuoti di ritorno: non ingombranti	L.	6,00
ingombranti	»	9,00
40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi: dopo i tre giorni di giacenza: per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10) per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).		
Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.		
41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:		
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza: per ogni oggetto	L.	0,20
b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, Ditte, Enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto	»	0,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg .	L.	1,00
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.	»	2,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg.	»	3.00
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg.	»	4,00

42. — Vaglia ordinari:

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,40):

fino all'importo di L. 25	»	0,50
oltre L. 25 fino a L. 50	»	1,00
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,50
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione	L.	0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione	»	0,60

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,20
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,50
oltre L. 100	»	1,00

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni

48. — Conti correnti postali (salvo le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) versamenti:

fino a L. 50	L.	0,15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . .	»	0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . .	»	0,40
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . .	»	0,60
oltre L. 1.000 fino a L. 5.000 . . .	»	1,00
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . .	»	2,00

e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . .	»	0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . .	»	0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . .	»	0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . .	»	0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . .	»	0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . .	»	0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente)	»	1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . .	»	2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,40):

fino all'importo di L. 25	»	0,50
oltre L. 25 fino a L. 50	»	1,00
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,50
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . L. 0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 0,60

45. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,20
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,60
oltre L. 100	»	1,00

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10	L.	0,50
oltre L. 10 fino a L. 200	»	1,00
oltre L. 200 fino a L. 1.000	»	2,00
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000	»	4,00
oltre L. 2.000 fino a L. 3.000	»	6,00
oltre L. 3.000 fino a L. 4.000	»	8,00
oltre L. 4.000	»	10,00

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2.000	»	1,00
oltre L. 2.000	»	10,00

quella fino a frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,20
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,30
oltre L. 100 fino a L. 200	»	0,40
oltre L. 200 fino a L. 300	»	0,50
oltre L. 300 fino a L. 400	»	0,60
oltre L. 400 fino a L. 500	»	0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente(e) . . . . . » 1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 5,00

50. — Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . » 2,00
se la somma a saldo è inferiore a L. 2 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'imp. fino a L. 500	»	2,00
per ogni buono d'imp. fino a L. 1.000	»	6,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per ogni buono d'importo superiore a L. 1.000 . . . . . L. 10,00
con un massimo di L. 100 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 1,00
53. — Avviso di pagamento . . . . . » 1,60
54. — Tessera di riconoscimento . . . » 10,00
55. — Tassa di reclamo . . . . . » 0,80
56. — Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza e pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza. . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . gr. 50
9. — Stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste . . . . . kg. 2
10. — Manoscritti . . . . . gr. 500
11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti della Amministrazione:
    vuoti . . . . . gr. 500
    con la corrispondenza . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
    a) pacchi postali comuni . . . . » 20
    b) pacchi urgenti . . . . . » 5
    c) pacchi espressi . . . . . » 10
    d) pacchi aerei . . . . . » 5
    e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
    f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15×10,5.
   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45×20×10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mande stesse, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, o da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza. . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . . . . » 700

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15×10,5.
   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, anche dopo ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45×20×10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
   c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: cm. 50×30.
   Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 × 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 × 9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . . L. 20.000

per i pacchi . . . . . » 2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . » 500

Convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze . . . . . » 2.000

per i pacchi . . . . . » 1.000

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 80

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000

3. — Riscossioni di crediti, limiti massimi:

L. 5.000, ridotte a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere iscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.660, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. — Assicurazione;
Ordinaria:
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 500
Convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato nella precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 30
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500

3. — Vaglia:
Limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).
Limite massimo di L. 5.000, ridotto a L. 500 quando al servizio siano interessate collettorie postali.
b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;
d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:
a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;
b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:
a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;
b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:
a) per ogni corrispondenza chiusa . L. 40 —
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . » 24 —
c) per ogni piego contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta . » 15 —
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . . . » 12 —
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari. » 12 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . L. 8 —

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 48 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 90 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERIANA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il 1° ottobre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERIANA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Reg. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi «Rotta Aerea» a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . » 0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERIANA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:
fino a 5 kg. . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali od accessori, le tasse di registrazione o repertori degli indirizzi convenuti, e le tasse di ricevuta sono aumentate come dall'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie, abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono aumentati nella stessa misura di cui agli articoli precedenti.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Ris. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi «Rotta Aerea» a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . » 0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire o pagato su richiesta dei mittenti » F S P . . . . . L. 2 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T M X:
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 3 —
b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le 50, per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 2 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso - X P . . . . . L. 8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata - P R. » 2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: fermo posta raccomandata - G R P - » 2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . . » 6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . » 18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X . . . . » 1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P . . . . . » 2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
   a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
   E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;
   b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —
   c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50
   d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:
   a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —
   b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
   a) per un mese . . . . . L. 40 —
   b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . . . . » 200 —
   c) per anno solare . . . . . » 360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 586;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mento . . . . . » 18 —

8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X . . . . » 1 —

9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 4 —

10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P . . . . . » 2 —

11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
L' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —

c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50

d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —

12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —

13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —

14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —

15. — Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —

b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.

16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 4 —

17. — Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . » 2 —

18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione,

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e conseguo dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risoluti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi e consorziali, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettore provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Consigli comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al

in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità delle produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e conseguente dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme [illegible] 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di

sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7.500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o com[illegible] kg. 7.500 e kg. 10 devono considerarsi ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento, kg. 5 di olio per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o compreso tra kg. 7.500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dal comma *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 12, da una data anteriore al 30 giugno 1944;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Art. 19.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che sarà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olici condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

mana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — *Vincolo delle sanse.*

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, triturne di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

levigazione a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SORAN

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna o Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Donivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Auletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Allegro comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Emilio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Ciocca Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Ginlio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Emma di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.000.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GUELI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 6 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsiasi natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Federzoni dott. Luigi già presidente della soppressa Accademia d'Italia;

12) Allegrà comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Ennio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Giberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lepi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cioccu Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 20.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.400.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Roma S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Mario;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 4.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisce un mandatario, deve essere correlata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di titoli al portatore, la quantità, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

6) trattandosi di partecipazioni in società, la ragione sociale, la sede, il capitale sociale, la quantità e la qualità delle azioni o quote possedute;

7) trattandosi di beni immobili, la natura, la situazione, i confini, i dati catastali, la rendita imponibile, il reddito netto, il titolo di acquisto, la data e il luogo di trascrizione;

8) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

9) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere correlata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'ar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.060.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale uopo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisce un mandatario, deve essere corredata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, fedi di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o pegnorate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere corredata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'articolo 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 207. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 208. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 209. — Lesen.

4) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 59, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Registro Pubblica Istruz. n. 1, foglio 16. — Iribarella.

5) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 3. — Condò.

6) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 4. — Condò.

7) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 98, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 210. — Lesen.

8) R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 5. — Condò.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 212. — Lesen.

11) R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 6. — Condò.

Roma, 1° settembre 1944

Il presidente: MENEGOZ

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 31 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,97
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,40
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,25
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

ACC/401C/1.

RHW/pa.
13 Sept 44.

SUBJECT : Family Allowances.

TO : Communications Sub-Commission.

1. Reference your letter 8th Sept 1944 CS/13/3/63.

2. I agree that the matter under consideration is one to be dealt with by the Italian Authorities concerned.

(Action taken on A° CS/13/3) file

RICHARD H. WIMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

14

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
10 Sept 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.53 of 8 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety Education	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
(b) Finance	(a) Royal Decree Law No. 186 of 4 June 1944.
	Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 167 of 10 Aug 1944.
	Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 3 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.
(c) Transport	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.
	Establishing the National Organization for Freight Transport by Motor vehicles. (E.N.A.C.)
(d) Transport	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.
	Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

Kingdom of 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Public Safety Education

(c) Transport Finance

(d) Transport

(e) Transport

(f) Public Works Agriculture

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 187 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 5 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organization for Freight Transport by Motor vehicles. (E.N.A.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DI RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

(f) Ministerial Decree of 30 Aug 1944.

Dissolving the administrative board of the Consortium for irrigation of the middle Tiber valley and appointing a Commissioner.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 11 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Chief Legal Officer.

13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 8 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.
Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.
Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 ago-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 318

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.
Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.
Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.
Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.
Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.
Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario . . . . . Pag. 317

Avviso di rettifica (Decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181). Pag. 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 318

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1944.
Registro Istruzione n. 1, *foglio n.* 92. — IBRICELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1944, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è estesa, con le stesse modalità e per i gradi corrispondenti, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1944
Registro Interno n. 1-*bis*, *foglio n.* 73. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cessino pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 30 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2180; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1944.
Registro Istruzione n. 1, *foglio n.* 92. — IRDICELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 227 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1939, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1944
Registro Interno n. 1-*bis*, *foglio n.* 73. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

E' approvato lo statuto allegato, controfirmato dal Ministro per le comunicazioni, che stabilisce la finalità, le attribuzioni e la durata dell'Ente, di cui al precedente articolo, e ne regola l'amministrazione ed il funzionamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Tutti i proprietari di autotreni, autocarri, motocarri e trattori stradali con rimorchi, destinati al trasporto di cose, nonchè tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, autoveicoli delle suddette categorie sono obbligati a far parte dell'E.N.A.C. e ad osservarne lo statuto.

A tal fine presenteranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'automezzo o gli automezzi detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 24 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila, nomina, il trattamento economico e disciplinare del personale dell'Ente e a fissare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

b) a sottoporre a periodiche revisioni ed approvare, di concerto col Ministro per l'industria, lavoro e commercio, la tariffa nazionale dei trasporti;

c) ad approvare le quote di iscrizione per ciascun autoveicolo ed il contributo, da corrispondere all'E.N.A.C., per ogni q.le-km. di trasporto effettuato;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 2. — CASSERI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, sicura garanzia di lavoro per gli iscritti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'autoveicolo o gli autoveicoli detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 24 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

Art. 7.

Per le contravvenzioni al disposto del presente decreto si procederà a termini degli articoli 122 e seguenti del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per quanto applicabili.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'E.N.A.C. il Ministro per le comunicazioni è autorizzato:

a) ad approvare, di concerto con il Ministro per le finanze, apposito regolamento per l'assunzione, la [illegible] norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

c) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 2. — CASIERI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, sicura garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabilità degli altri e dell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente ha le seguenti finalità:

a) fare eseguire prontamente dai propri iscritti tutti e soltanto i trasporti che gli vengono richiesti dall'autorità all'uopo preposta;

b) distribuire equamente tra gli iscritti i trasporti di cui sopra, disciplinarne e controllarne l'esecuzione in conformità delle norme emanate dal Ministero delle comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) coordinare i trasporti in modo da evitare il più che possibile i carichi incompleti ed i ritorni a vuoto;

d) vigilare il rispetto delle tariffe dei trasporti e delle competenze accessorie determinate dal Ministero delle comunicazioni;

e) provvedere alla distribuzione dei carburanti, lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio tra le ditte iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

d) mantenere in efficienza i propri automezzi e comunicare tempestivamente agli Uffici provinciali dell'Ente i guasti, le avarie ed il periodo di tempo necessario per procedere alle riparazioni;

e) inviare tutti i dati relativi ai trasporti che venissero richiesti dall'Ente;

f) corrispondere regolarmente i contributi per il funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri automezzi specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera *g*) del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto.

da un funzionario tecnico e da un funzionario am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la durata dell'iscrizione nell'Ente, hanno i seguenti obblighi:

a) eseguire prontamente tutti e soltanto i trasporti ordinati dall'Ente;

b) osservare scrupolosamente le condizioni generali dei trasporti, gli itinerari prestabiliti e tutte le istruzioni che verranno impartite dall'Ente;

c) sottostare a tutti i controlli che il Ministero delle comunicazioni, l'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione o l'Ente dispongono;

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto.

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

da un avvocato dello Stato;

da tre rappresentanti delle ditte che fanno parte dell'Ente.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Epperò:

a) fissa le direttive amministrative che l'Ente deve seguire per assicurare il suo funzionamento;

b) nomina e revoca il personale e delibera i provvedimenti da adottare nei confronti di esso con l'osservanza di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che presceglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) in casi eccezionali e di urgenza ha facoltà di sostituirsi al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso a darsi nella prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che presceglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al Ministro per le comunicazioni, o, per sua delega, al Sottosegretario di Stato per le Ferrovie e la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza dell'Ente e ne firma gli atti;

b) fa le proposte sull'organizzazione dell'Ente;

c) ha la sorveglianza su tutta l'organizzazione dell'Ente;

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Uffici dell'Ente sono:

le Direzioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia;

le Direzioni compartimentali con sede presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

la Direzione generale con sede presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A) *Direzioni provinciali e compartimentali.*

Art. 21.

Le Direzioni provinciali organizzano la esecuzione dei trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe, quelle compartimentali i trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi.

Esse provvedono, ciascuna nell'ambito della propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

CAPO V.

Commissioni provinciali.

Art. 24.

Presso le Direzioni provinciali di cui all'art. 20 sono costituite Commissioni provinciali per gli autotrasporti.

A dette Commissioni è demandato il compito di stabilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commissioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 Clo

iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

e) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovraintende all'andamento generale dell'Ente e al funzionamento tecnico di esso;

f) impartisce le direttive per l'esecuzione di tutte le disposizioni emanate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Nomina.

Art. 23.

I direttori provinciali, i direttori compartimentali ed il direttore generale dell'Ente, pur restando funzionari dell'Ente, sono nominati dal Ministro per le comunicazioni.

mentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli automezzi all'Ente, questo risponde anche per fatto illecito.

A tal fine l'Ente e gli iscritti copriranno con assicurazioni il rischio del trasporto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Art. 29.

Qualora l'Ente assuma la gestione di automezzi degli iscritti, le spese di gestione saranno prelevate dalle somme normali a corrispondersi per i trasporti eseguiti con detti mezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO VII.

Bilancio.

Art. 30.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 30 giugno 1945.

Il bilancio consuntivo deve essere:

a) riveduto dai sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio;

b) approvato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai trasporti su linee concesse all'industria privata sottoposti al regime delle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CASSIURI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino a prova contraria, dovute ad evento di forza maggiore.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64 delle condizioni e tariffe anzidette è prorogato a 180 giorni.

Detto termine, qualora si tratti di trasporti richiesti ed effettuati su linee ferroviarie, anche in parte comprese in territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana, decorre dal giorno della restituzione dei territori stessi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CASERTANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2571, col quale fu riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 907, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta l'opportunità di precedere allo scioglimento della amministrazione del Consorzio suddetto;

Visto l'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

L'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere è sciolta.

L'avv. De Feo Alessandro è nominato commissario dell'Ente suddetto, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti metrici », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sotto-elencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti metrici », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anziché *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 69, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Lesen.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 188. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 189. — Lesen.

Roma, 23 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

Id.	5 % (15 giugno 1948)	94,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	94,05
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	92,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)	92,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,70
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92,75
		84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

MEMORANDUM /ap.

8 September 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.52 of 5 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Interior Public Safety	1. This issue of G.U. contains the following legislation.
(b) Finance	(a) Royal Decree-Law No.178 of 11 May 1944. Modifying the rules concerning marriage of non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.
(c) Commerce	(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944. Introducing a new type of State marking for liquor containers.
(d) Finance	(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944. Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.
(e) Commerce and Industry	(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944. Modifying the fees for testing weights and measures.
	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944. Repealing R. Decree-Law No. 97 of 15 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central State [illegible] Ministry of Industry, Commerce and Labour.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944. Reinstatement into service of officials of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Finance

(b) Royal Decree [illegible] Introducing a new type of State marking for liquor containers.

(c) Commerce

(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944. Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.

(d) Finance

(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944. Modifying the fees for testing weights and measures.

(e) Commerce and Industry

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944. Repealing R. Decree-Law No. 97 of 15 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistical Institute to the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944. Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.

(g) Public Safety

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944. Increasing the penalties for illegal sale of alcoholic beverages.

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.185 of 4 September 1944. New time limits for the presentation to Parliament and conversion into law of Decree-Laws which have not yet been so presented or converted into law.

(i) Industry

(i) Presidential Decree 14 August 1944. Appointment of Avv.Eucardio MONTELLANO to the post of Commissioner extraordinary of the Istituto Poligrafico dello Stato (State Printing Establishment).

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 309

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 309

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie { Un fascicolo » 4 | All'estero { Un fascicolo » 8
In Italia e Colonie { semestrale » 50 | trimestrale » 30 | Un fascicolo » 4 | All'Estero { semestrale » 120 | trimestrale » 60 | Un fascicolo » 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — | Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1921 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1926, n. 23, con-

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto al « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

gno 1938, n. 1291, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

prodotto con [illegible]
« Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti proposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

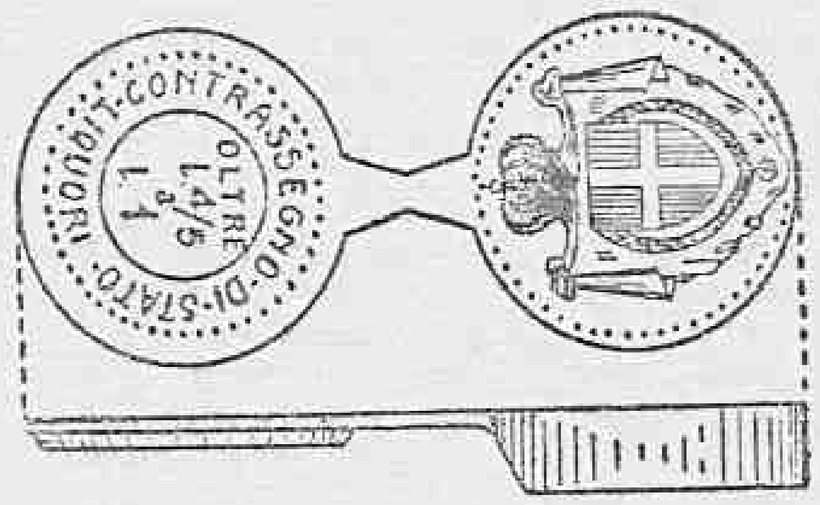
La mancata o infedele denuncia previsti dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

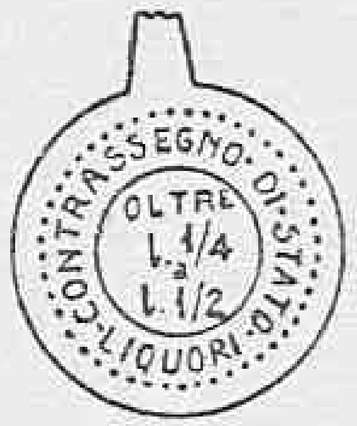
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del [illegible] sarà presentato alle Asser[illegible]

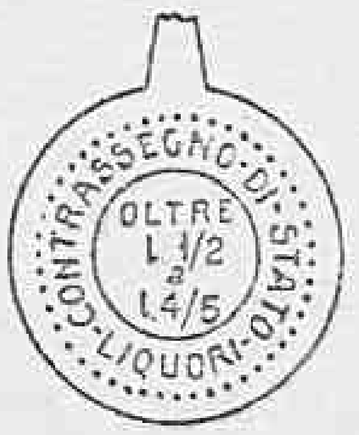
Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

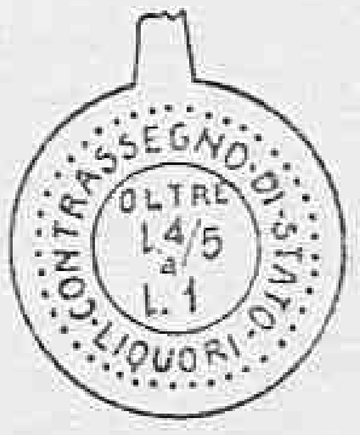
Scala doppia











Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1923, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fiscetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

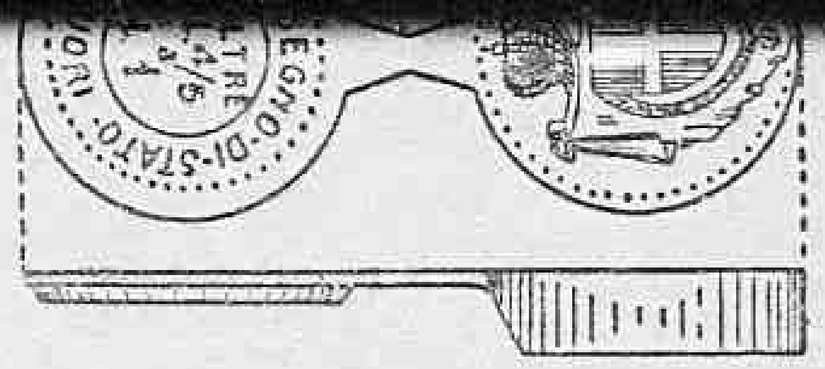
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

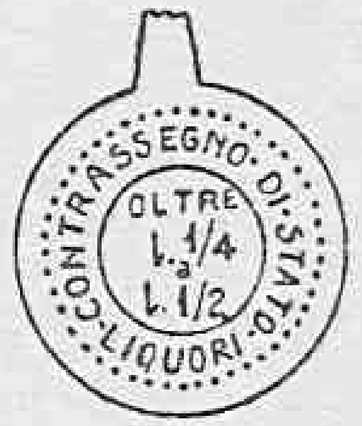
VITTORIO EMANUELE

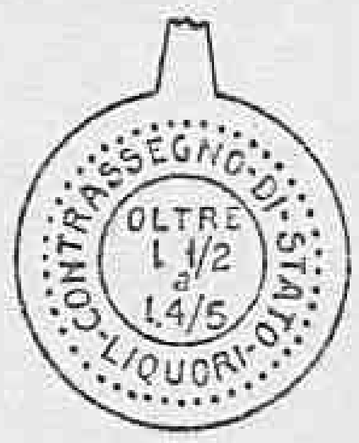
BADOGLIO — QUINTIERI

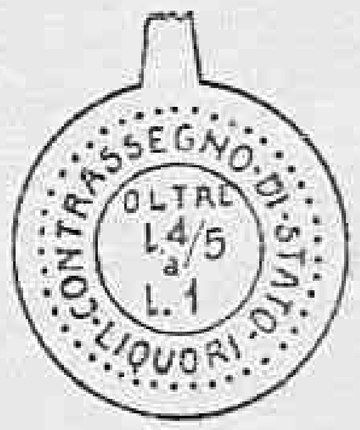
Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LESEN

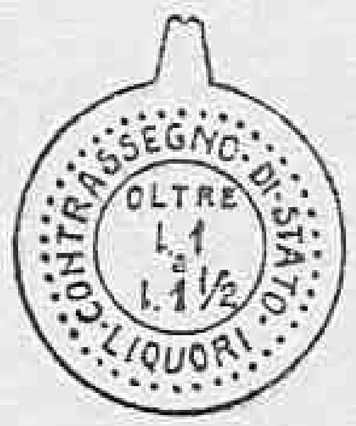


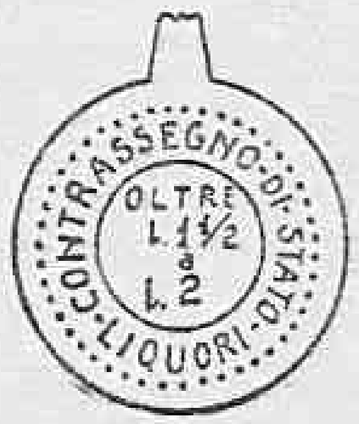












Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 28. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi degli utensili metrici, fissati dalla tabella annessa al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 28. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato 4, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, *foglio* 72 — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

I magistrati ed funzionari in servizio attivo che abbiano raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici previsti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

2160
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Gli atti dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1934	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 862, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Encardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,95
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951	» 83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

file

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.51 of 2 September 1944.

TO : See distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Interior (b) Army (c) Education (d) Industry (e) Interior

1. This issue of G.U. contains the following issues:

(a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.177 of 10 August 1944.

Modifying the R.Decree-Law No.111 concerning the composition of the Provincial Deputation.

(b) Presidential Decree 26 August 1944.

Appointment of a Commissioner and Vice-Commissioner for the National Association of mutilated and war invalids

(c) Presidential Decree 31 August 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the National Organization for the tourist industries.

(d) Ministerial Decree 28 August 1944.

Substituting a Commissioner for the National Association of Provincial Consortiums of butchers.

(e) Ministerial Decree 29 August 1944.

Reinstating Dott. PERMUTTI Mario on the list of public accountants.

NOTE: Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 Hours, Tuesday, 5 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

3

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. ...

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis *Interno, foglio n.* 64. — PARPO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 10 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione suddetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabrana e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;

Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,05

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LYON, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,40
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2171